

Rep. N. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

**Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a pagamento**

**Soggetto gestore: ENAM S.p.A.**

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Pomigliano d'Arco

TRA

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Pomigliano d'Arco, in rappresentanza e per conto del Comune di Pomigliano d'Arco, C.F. \_\_\_\_\_, da una parte;

E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (NA), Via \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Legale della Società ENAM S.p.A., p.i. e c.f. n. \_\_\_\_\_, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli, R.E.A. n. \_\_\_\_\_, retta nella forma di società \_\_\_\_\_, con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), Via Nazionale delle Puglie 161, costituita con atto \_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_, interamente versato, con scadenza il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene, munito dei poteri necessari, nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse della citata società, come da delibera dell'Organo amministrativo di quest'ultima del \_\_\_\_\_, (nel seguito, il soggetto gestore o la società).

Detti componenti, nel seguito anche definiti in via congiunta come «le parti» e, in via disgiunta come «la parte», premettono e stipulano quanto segue;

### **PREMESSO**

- 1) che il Comune è il titolare del servizio di interesse economico generale di cui trattasi a livello locale (nel seguito, SIEG) di gestione della sosta pubblica a pagamento;
- 2) che è obbligo delle parti regolare il rapporto di affidamento sopraccitato mediante il presente contratto, volto a disciplinare i rapporti tra il citato Comune e il soggetto gestore nell'esercizio di detto servizio;
- 3) che questo contratto contempla quanto offerto dal soggetto gestore al Comune, così come approvato con delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) che dal 31/12/2022 è entrato in vigore (in attuazione della delega prevista dall'art. 8 recante Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, della l. 118/2022 recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) il D.Lgs. n.201/2022 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, esclusivamente riferito ai servizi d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG) locali, non a rete o a rete, in presenza o meno di una Autorità di regolazione del servizio;
- 5) che, a livello europeo, si farà fondamentale riferimento alle direttive (UE) 2014/23, 24 e 25 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014 (oltre che alle eventuali direttive UE di settore), e quindi al protocollo 26 e (in sintesi) agli artt. 14 per le definizioni di SIEG e da 106 a 108 anche per i divieti di aiuti di Stato del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, TFUE) in vigore dall'1/12/2009 e all'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in vigore dal 7/12/2000;

6) che, a livello nazionale, si farà – in primis – riferimento (oltre che alle normative di settore qui riconducibili al D. Lgs. n. 285/1992 riferito al codice della strada) al D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (nel seguito, TUEL) recentemente inciso dal D.Lgs. n.201/2022; al D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) (nel seguito, codice dei contratti pubblici); al D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (nel seguito, TUSPP); al citato D.Lgs. n.201/2022; agli artt. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) e 3 (Motivazione del provvedimento), L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); all'art. 97 Costituzione, e alle normative sulla carta dei servizi;

7) che l'art. 2 recante Definizioni del d.lgs. 201/2022, al c. 1, lett. c) e d), precisa che: «1. Ai fini del presente decreto si intende per: [...] c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di

svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»;

8) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/10/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Soc. ENAM S.p.A. la produzione di idonea proposta tecnico-economica del servizio, nell'ottica della valutazione di un affidamento del servizio in house providing, ricorrendone i presupposti, giusta Relazione del Dirigente dei Servizi Finanziari prot. N. 39711 del 30.10.2023;

9) che in data 02/11/2023 la Società faceva pervenire la proposta richiesta, immediatamente posta in valutazione

10) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto all'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento

11) che sono state rispettate le previsioni dell'art. 17 (Affidamento a società in house), D.Lgs. n. 201/2022, c. 2, in coerenza con gli obblighi futuri introdotti dai cc. 3 e 5, atteso che, in particolare, detto c. 3 recita: «3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, dalla deliberazione consiliare di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35»;

9) che \_\_\_\_\_ è iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dalla normativa vigente;

10) Che, ai fini della doppia motivazione prevista dall'art. 4, cc. 1, 2, lett. a), del D. Lgs. n.175/2016, trattasi di un SIEG locale già gestito in concessione a terzi e che il Comune di Pomigliano d'Arco intende affidare, in house, a sua Società partecipata in possesso dei necessari requisiti, in quanto ritenuto necessario (così come in parte sopra già precisato), al perseguimento dei propri fini istituzionali, mentre ai fini del modulo gestorio in house a partecipazione indiretta da parte di questo Comune, come da citata Relazione con qualificata motivazione e rafforzamento, tale modulo gestorio (in questo contesto, tempo e luogo) confrontato con gli altri moduli gestori e con quanto offerto dalla partecipata citata, esso risponde all'interesse generale dell'ente locale affidante, sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica (v. tra l'altro la misura del corrispettivo) e correlata competitività delle tariffe, a fronte di standard qualitativi i cui benefici specifici offerti (mappati, motivati e monitorati ed oggetto di report annuale da parte di ENAM S.p.A. ) e, quindi, in linea con il corretto impiego delle risorse pubbliche, sono ritenuti adeguati alle attese della collettività, in un tutt'uno con gli indicatori di contesto, economicità, efficacia ed efficienza contenuti nel presente contratto di servizio;

11) che si applicano le seguenti definizioni:

**attività complementari e connesse**, quelle conseguenti in via diretta (per le attività complementari) o in via indiretta (per le attività connesse) alla gestione del servizio;

**beni funzionali al servizio di proprietà comunale**, comprendono le infrastrutture di proprietà comunale funzionali al servizio (patrimonio indisponibile) e le strade comunali (patrimonio demaniale), di proprietà comunale, affidate da quest'ultima al soggetto gestore in uso, sottoforma di

concessione amministrativa non onerosa, a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente contratto;

**Comune**, il Comune di Pomigliano d'Arco (NA);

**concessione amministrativa**, è l'istituto che regola la messa a disposizione (come da presente contratto di servizio) dei beni (ricompresi nel territorio demaniale o nel patrimonio indisponibile) funzionali al servizio, di proprietà del Comune a favore del soggetto gestore, a titolo gratuito;

**contratto**, il presente contratto di servizio affidato in house a società partecipata indiretta del Comune, ricorrendo alla concessione di servizio;

**indicatori di servizio**, quelli presenti in contratto come offerti dal soggetto gestore (nelle more degli atti previsti dalla struttura competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);

**corrispettivo annuo a favore del Comune**, è il corrispettivo annuo (di base) fisso e variabile, riconosciuto dal soggetto gestore al Comune per l'affidamento del servizio, come da relativa offerta, prima dell'Iva e delle eventuali attività complementari, e connesse (su esclusiva richiesta del Comune);

**ente locale**, il Comune di Pomigliano d'Arco;

**infrastrutture del Comune**, i parcheggi di struttura di proprietà comunale e relative dotazioni patrimoniali funzionali al servizio;

**investimenti infrastrutturali**, quelli attinenti al servizio realizzate dal soggetto gestore;

**manutenzioni ordinarie**, gli interventi a carico del soggetto gestore che non modificano il bene o che non ne alterino la durata, tali da garantire il buon funzionamento e la conservazione delle infrastrutture del soggetto gestore stesso e/o del Comune stesso;

**manutenzione straordinaria**, valgono per ENAM S.p.A. le definizioni del Principio contabile nazionale (PCN) dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 16 (in «[www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it)») recante Immobilizzazioni materiali, previste nel piano degli investimenti (e relativi assestamenti) e nel piano industriale;

**offerta del soggetto gestore**, quella presentata, ai sensi di legge, dal soggetto gestore nell'istruttoria preliminare all'affidamento del servizio di cui trattasi;

**parcheggio di superficie**, i parcheggi e relative dotazioni patrimoniali su strada demaniale comunale;

**parti**, sono congiuntamente il Comune ed il soggetto gestore (oppure per «parte» considerata singolarmente, il Comune o il soggetto gestore);

**prezzo del servizio**, sono i prezzi (tariffe) applicati al pubblico dal soggetto gestore sottoforma di titoli della sosta o abbonamenti, sia nei parcheggi di superficie on street sia off street, così come definiti dagli organi istituzionali competenti del Comune;

**relazione tecnica**, è la relazione annuale che il soggetto gestore allega (ai fini interni) al bilancio consuntivo annuale, con gli indicatori e/o gli altri report previsti nel presente contratto;

**servizio**, è il servizio di interesse economico generale (SIEG) locale rivolto all'utenza, di cui al servizio sosta pubblica non custodita a pagamento, attività complementari e connesse e relativi investimenti infrastrutturali, così come meglio definito nell'oggetto del presente contratto;

**società**, il soggetto gestore ENAM S.p.A. ;

**soggetto gestore**, è ENAM S.p.A. nel suo ruolo di soggetto affidatario in esclusiva del servizio nel territorio del Comune;

**territorio comunale**, il territorio di cui al Comune di Pomigliano d'Arco;

**titolare del servizio**, è il Comune di Pomigliano d'Arco;

**titolare (pro tempore) dell'esercizio del servizio**, è il soggetto gestore;  
**utente**, il soggetto che fruisce, a richiesta individuale del servizio;

**valore complessivo dell'affidamento** – qui ai soli fini del calcolo della soglia europea del codice dei contratti pubblici – per la durata dell'affidamento, tenendo conto dei prezzi base offerti e della stima delle attività complementari e connesse (a richiesta del Comune).

Visto il DURC prot. INAIL n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attestante la regolarità contributiva,

### **SI CONVIENE E STIPULA**

quanto segue.

#### **Titolo I**

#### **IL SERVIZIO**

#### **Sezione I**

#### **DECORRENZA, DURATA ED OGGETTO**

#### **Art. 1 (Recepimento della premessa, decorrenza e durata del contratto e definizioni)**

- 1) Le premesse di cui alla precedente parte narrativa sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio nel territorio del Comune, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.
- 2) La durata del presente contratto di servizio é prevista per anni **5 (cinque)**, a far data dalle ore 0,00 del giorno \_\_\_\_\_, con scadenza alle ore 0,00 del \_\_\_\_\_.

3) In relazione alla durata dell'affidamento si applicano, altresì, le previsioni dell'art. 19 (Durata dell'affidamento e indennizzo) del D.Lgs. n. 201/2022.

4) Si applicano, nel rispetto delle definizioni di cui agli artt. 2 (Definizioni); 10 (Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà), 11 (Promozione e sostegno degli utenti), 12 (Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato), 13 (Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi), d.lgs. 201/2022, i principi generali stabiliti in quest'ultimo decreto, come da relativi artt. 3 (Principi generali del servizio pubblico locale) e 4 (Ambito di applicazione e normative di settore).

8) Nelle more degli atti stabiliti dalle competenti strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete) del D.Lgs. n.201/2022, l'Ente locale ed il soggetto gestore hanno, come da successivo Titolo V, Sezione II, art. 46 di questo contratto di servizio, stabilito gli indicatori di gestione previsti dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – divisione iv – promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi n. 639 del 31/08/2023.

9) Il presente contratto di servizio assicura che ogni atto di regolazione del rapporto contrattuale terrà conto delle condizioni, dei principi degli obiettivi e degli standard fissati dall'art. 8 citato al precedente comma.

## **Art. 2 (Finalità del contratto)**

1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune titolare dell'esercizio del servizio di cui trattasi ed il soggetto affidatario del servizio citato, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al

fine di garantire il risparmio della spesa pubblica e l'efficiente impiego delle risorse pubbliche, in un tutt'uno con l'autonomia gestionale del soggetto gestore come da relative previsioni statutarie ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame a favore dell'utenza.

2) Il presente contratto rappresenta gli obblighi ai quali il soggetto gestore dovrà strettamente attenersi per l'esercizio del servizio di cui trattasi, atteso le potestà del Comune in materia di indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo come da artt. 42 (Attribuzioni dei consigli), c. 2, lett. g) e 147- quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), D.Lgs. n.267/2000, di controllo analogo e controllo societario, in simmetria informativa con il citato D.Lgs. n.175/2016 e, quindi, con lo Statuto sociale in vigore presso il soggetto gestore e con gli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso e 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

3) Nel corso del periodo di validità del presente contratto, il Comune mantiene penetranti poteri autorizzativi ed ispettivi, sul servizio nel suo complesso, come anche previsto dal vigente statuto sociale del soggetto gestore stesso.

### **Art. 3 (Oggetto del contratto)**

1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha per oggetto la gestione del servizio, nel Comune di Pomigliano d'Arco, di gestione della sosta pubblica, senza custodia a pagamento on street e off street e attività complementari, accessive e connessi investimenti (funzionali al servizio) di proprietà del Comune od al soggetto gestore date in dotazione dal Comune che ne ha la proprietà (il terreno demaniale e indisponibile

comunale), relative esazioni dei titoli di sosta e delle sanzioni al codice della strada. L'area pubblica interessa le strade in cui il Comune ha già attuato il Piano Urbano della Sosta, nonché in tutte le strade e aree in cui il Comune, anche in via temporanea, subordina la sosta al pagamento di una tariffa (così come risulta in atti).

2) Il soggetto gestore adotta il modulo gestorio dell'affidamento indiretto in house, ricorrendo alla concessione del servizio.

Le infrastrutture di proprietà o di disponibilità sono attratte alla manutenzione ordinaria a carico del soggetto gestore, nonché alla manutenzione straordinaria e relativi investimenti.

In particolare, nella manutenzione ordinaria dell'area sosta a pagamento di natura demaniale comunale sono ricomprese la segnaletica stradale verticale ed orizzontale strettamente inerente alla sosta su area pubblica a pagamento.

Il controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 17, c. 132, della l. 127/1997, limitatamente alle aree oggetto del contratto di servizio, intendendo con tale termine tutte le strade e piazze in cui il gestore è presente e relativi stalli di sosta a pagamento, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio, secondo l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed organizzazione del servizio dal soggetto gestore svolto.

3) La gestione, la manutenzione – sia ordinaria che, su affidamento del Comune, straordinaria, interessa i seguenti parcheggi ed eventuali estensioni:

**PARCHEGGI “ON STREET”**

VIA / PIAZZA	Posti Auto	Strisce blu (a pagamento)	Strisce gialle (diversamente abili)	Strisce bianche (sosta libera con
--------------	---------------	------------------------------------	--	---

				<b>disco orario)</b>
VIA NINO BIXIO	11	11	0	0
VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA	18	17	1	0
VIA INDIRA GANDHI	33	32	1	0
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	82	0	0	82
VIA PISA	17	16	1	0
VIA CARLO POERIO	14	13	1	0
VIA F. CAVALLOTTI	10	9	1	0
VIA MERCATO	18	17	1	0
VIA FIUME	40	39	1	0
CORSO VITTORIO EMANUELE	74	72	2	0
VIA NAPOLI	36	35	1	0
VIA UMBERTO	40	39	1	0
VIA IMBRIANI	16	0	0	16
VIA TRIESTE	32	31	1	0
VIA PETRARCA	8	8	0	0
VIA PASCOLI	21	20	1	0
VIA ALESSANDRO MANZONI	47	46	1	0
VIA LUCA GIORDANO	19	0	0	19
VIA ROMA	275	200	6	69
VIA S. DI GIACOMO	44	0	0	44
VIA MASCAGNI	7	7	0	0
VIA BELLINI	11	11	0	0
VIA PAGANINI	11	11	0	0
VIA ROSSINI	10	10	0	0
VIA VERDI	32	31	1	0
VIA LEOPARDI	120	117	3	0
VIA GIOTTO	15	15	0	0
VIA CARDUCCI	19	19	0	0
VIA LIBERTA'	58	56	2	0
PIAZZA PRIMAVERA	38	36	2	0
VIA MICHELANGELO	26	26	0	0
VIA RAFFAELLO	36	36	0	0
VIA INDIPENDENZA	18	18	0	0
VIA NIZZA	24	0	0	24
VIA CANTONE	139	136	3	0
VIA MEDAGLIE D'ORO	52	24	2	26
VIA OLBIA	62	60	2	0
VIA BARI	11	0	0	11
VIA FOGGIA	27	0	0	27
VIA CAGLIARI	17	10	0	7

VIA IV NOVEMBRE	48	0	0	48
VIA GUIDONI	86	41	2	43
VIA FERRARIN	68	32	2	34
VIA F. CAIAZZO	53	26	2	25
VIA F. TERRACCIANO	227	182	5	40
VIA LECCE	54	0	0	54
VIA TARANTO	22	0	0	22
VIA D'ORIA	19	19	0	0
VIA F. GIOIA	21	20	1	0
VIA MAZZINI	133	71	2	60
VIA C. COLOMBO	20	19	1	0
VIA LOCATELLI	82	40	1	41
VIALE ALFA ROMEO	145	142	3	0
VIA TUFANO	45	0	0	45
VIA GROSSETO	18	0	0	18
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>2630</b>	<b>1821</b>	<b>54</b>	<b>755</b>

4) **PARCHEGGI "OFF STREET "ESISTENTI**

<b>PARCHEGGI "OFF STREET" ESISTENTI</b>	<b>Posti Auto</b>	<b>Strisce blu (a pagamento)</b>	<b>Strisce gialle (disabili a pagamento)</b>	<b>Strisce bianche (sosta libera con disco orario)</b>
A) VIA LEOPARDI	74	72	2	0
B) PARCO PUBBLICO - VIA GANDHI	93	91	2	0
C) PARCO PUBBLICO - VIA VESUVIANA	90	88	2	0
D) VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	52	50	2	0
E) VIA GORIZIA	25	24	1	0
F) VIA TRENTO	47	46	1	0
G) VIA ROMA (CIRCUMVESUVIANA)	111	108	3	0
H) CIMITERO S.P. POMIGLIANO - S. ANASTASIA	122	119	3	0
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>614</b>	<b>598</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

4) Il presente contratto è coerente con l'offerta sottoposta dal soggetto gestore all'Ente locale affidante e con gli investimenti e relative coperture finanziarie e ammortamenti, risorse umane e relativi strumenti programmatici, a partire dall'esercizio 2023.

5) Il Comune ha approvato questo contratto di servizio come da delibera di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_.

Il firmatario del presente contratto, lo stipula, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_.

Il firmatario del presente contratto lo stipula da parte del soggetto gestore come da delibera assembleare n. \_\_ del \_\_\_\_\_.

Prima della stipula del presente contratto, sono decorsi i termini di 60 giorni di cui all'art. 17, c. 3 del D. Lgs. n.201/2022.

6) Relativamente alla citata offerta al miglior rapporto "qualità/prezzo", il presente contratto affronta:

a) la qualità; b) il prezzo; c) i benefici generali a favore del Comune di Pomigliano d'Arco e dell'utenza di riferimento; d) i benefici specifici a favore dell'utenza di riferimento: relativa mappatura, motivazione, monitoraggio anche in una logica di controllo analogo ex post; e) il perseguimento dell'economicità (tra risparmio della spesa pubblica e corretto impiego delle risorse pubbliche) e, quindi, sul contenimento dei costi totali di funzionamento del soggetto gestore; f) il perseguimento dell'efficacia (volumi del servizio); g) il perseguimento dell'efficienza (qualità del servizio); h) l'adeguamento del prezzo offerto; i) la tipologia del servizio; j) il presidio del complessivo rischio da crisi aziendale; k) il sistema sanzionatorio applicato; l) l'estrema possibilità di revoca o di risoluzione del presente contratto da parte del Comune; m) il diritto di veto sul presente contratto da parte del Comune; n) gli investimenti del soggetto gestore; o) gli

strumenti programmatici del soggetto gestore; p) nel rispetto delle tariffe al pubblico approvate dal Comune; comprensivo delle penali a carico del soggetto gestore per i ritardi nei confronti delle richieste del Comune, ai sensi dell'art. 28, c. 3, D. Lgs. n. 201/2022.

7) Al soggetto gestore è affidato il servizio di cui sopra, in esclusiva sul territorio del Comune, attese le potestà in capo alle parti previste nel presente contratto, in una vis utenza-centrica.

8) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed il servizio di cui trattasi, secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale e regionale di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla normativa pro tempore vigente (artt. 1, c. 2 e 4, cc. 1 e 2, lett. a), d.lgs. 175/2016 e art. 3, d. lgs. 201/2022).

9) Il soggetto gestore, è attratto all' attività di indirizzo, di vigilanza, programmazione e di controllo nonché alle potestà da parte del Comune in materia di controllo analogo ex ante, durante ed ex post, come da espresse previsioni statutarie del soggetto gestore.

10) Il soggetto gestore, attraverso la firma del presente contratto, si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio di cui trattasi ai principi esposti nel citato art. 3 del D. Lgs. n.201/2022 che qui è da ritenersi come trascritto, nonché, in generale, e più esattamente:

a) *Eguaglianza, Universalità e Sussidiarietà (anche orizzontale):*

L'erogazione del Servizio in esame deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio e l'accesso al Servizio devono essere uguali per gli utenti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio in esame può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

È garantita la parità di trattamento a tutti gli utenti, in una logica di servizio a fruizione universale (aperta ad ogni cittadino e/o utente) senza alcun vincolo di accesso.

L'Eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti.

La Sussidiarietà (anche orizzontale) garantisce il coinvolgimento del Comune, associazioni di rappresentanza degli utenti consumatori, l'utenza.

*b) Imparzialità:*

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame e le norme regolatrici di settore. c) *Continuità:*

L'erogazione del servizio in esame, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio in esame devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

*d) Partecipazione:*

La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio in esame deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione

individuale del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Sul sito istituzionale del soggetto gestore ovvero all'interno della Carta dei servizi sarà messo a disposizione un modulo prestampato su "*Osservazioni e reclami da parte dell'utente*". Il soggetto gestore dà sollecito riscontro (entro 30 giorni solari) all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il soggetto gestore dispone periodicamente (o sistematicamente) della valutazione dell'utente circa la qualità del Servizio reso, anche secondo le modalità indicate dalla Direttiva 24 marzo 2004 (Rilevazione della qualità percepita dai cittadini), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

e) *Efficacia, Efficienza, Economicità:*

Il Servizio in esame deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (in generale) e dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 1, comma 2, 4, comma 1 e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e il Comune verrà regolato ai fini fiscali come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f) *Obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi, ed adeguati per

garantire il regolare svolgimento del Servizio. Per l'espletamento del Servizio in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

g) *Soddisfazione dei cittadini*

Il cittadino è posto al centro di ogni aspetto di metodo e di merito del Contratto di servizio, in una logica di gestione dinamica e non statica. L'offerta ed il Contratto di servizio indica i benefici generali ed i benefici specifici offerti alla cittadinanza di riferimento da adeguatamente (per i bisogni specifici) mappare, motivare e monitorare.

h) *Principi di Concorrenza e di Sussidiarietà anche orizzontale*

Fermo restando quanto già specificato in relazione ai principi di proporzionalità, ai fini della concorrenza è garantito il rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e i vincoli presenti, tra l'altro, nel D.Lgs. n. 175/2016 e nel D.Lgs. n. 201/2022, e nelle Linee-guida Anac.

La sussidiarietà verticale valorizza le iniziative cittadine decentrate, coinvolgendo il relativo utente, mentre la sussidiarietà orizzontale favorisce le formazioni sociali (es. come da art. 2 della Costituzione), garantendo il diritto di libera iniziativa dei cittadini, favorendone sia l'apporto costruttivo all'erogazione del Servizio (Carta dei servizi) sia i livelli di coinvolgimento dell'utenza nella fruizione del Servizio di cui al Contratto di servizio.

Si applicano le disposizioni degli artt. 10, comma 2 (fermo restando la possibilità prevista dal successivo comma 5 e 11, sempre del D.Lgs. n. 201/2022).

i) *Produzione di servizi adeguati anche ai fini tariffari e degli Investimenti*

Dove per adeguatezza s'intende che il Servizio risponde alla richiesta della collettività locale, per volumi di servizio erogati e per qualità percepita. Con tariffe a prezzi abbordabili per tutta la cittadinanza di riferimento e comunque tali da garantire l'abbattimento dei costi a basso valore aggiunto o comunque

un livello di costi totali di funzionamento (lordo imposte) proporzionali per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

j) *Investimenti:*

Con riferimento alla precedente lett. i), in correlazione agli Investimenti in innovazione tecnologica e relativi processi di ammortamento. Le scelte della gestione ed i relativi risultati (della gestione) sono attratti agli obblighi di trasparenza ed integrità (ai sensi dei Dlgs. n. 267/2000, n. 33/2013 e n. 201/2022), garantendo – così come precisato – la centralità del cittadino e dell'utenza, e favorendo forme di partecipazione attiva.

k) *Regolamento o atto generale in rapporto al vigente Contratto di servizio*

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 8 del Dlgs. n. 201/2022, riservandosi l'Ente Locale affidante di assorbire o meno detto regolamento o atto generale all'interno del Contratto di servizi.

l) *Obblighi di servizio pubblico*

La locuzione "*obblighi di servizio pubblico*" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione Europea, "*Libro verde sui servizi di interesse generale*" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "*Trasporto pubblico locale*", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al Principio di "*Universalità*" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di *standard minimi* delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "*servizio pubblico locale*", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "*definizione espressa*" dei contenuti specifici degli obblighi di "*servizio pubblico*" e di "*servizio universale*", indicando le "*compensazioni economiche*" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di "*sussidi incrociati*", con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (*cross-subsidization*).

In ogni caso, nella fattispecie oggetto della presente Relazione non sono previste compensazioni come sopra definite.

m) *Perimetro del servizio pubblico*

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022, l'oggetto del Contratto di servizio definisce il perimetro del Servizio in coerenza con le disposizioni euro-unioniste e, quindi, con le norme sia nazionali, sia regionali (se sussistenti), e le Autorità di regolazione di Settore (se sussistenti).

n) *Limitazione e mantenimento di diritti speciali e esclusivi*

Fermo restando il dettato dell'art. 2, comma 1, lett. e), f), del D.Lgs. n. 201/2022, si applica l'art. 13 dello stesso Tuspl, sussistendo gli obblighi per l'Ente Locale affidante previsti, sia in quest'ultimo articolo, sia nel precedente art. 10, comma 5, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa.

o) *Stipulazione del Contratto di servizio*

Il Contratto di servizio è stipulato tra l'Ente Locale affidante ed il soggetto gestore trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio all'Anac per gli affidamenti "in house providing" superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di Contratti pubblici, atteso che l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022, dispone che "*il Contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Deliberazione di affidamento alla Società 'in house' sul sito dell'Anac. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli artt.32 e 35*".

p) *Durata dell'affidamento del Servizio di cui trattasi*

L'art. 19 (nel suo insieme) del Dlgs. n. 201/2022 prevede, al comma 1, che, "*fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'Ente Locale e dagli altri Enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli Investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli Investimenti previsti in sede di affidamento e*

*indicati nel Contratto di servizio di cui all'art. 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di Contratti pubblici. Nel caso di affidamento a Società 'in house' di 'servizi pubblici locali non a rete', la durata dello stesso non può essere superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per l'Ente affidante di dare conto, nella Deliberazione di affidamento di cui all'art. 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli Investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'art. 17, comma 4", mentre al comma 2 che, "fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli Investimenti indicati nel Contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli Investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli Indici Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi".*

q) *Tutele sociali*

Si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 in relazione alla tutela occupazionale del personale presente nella precedente gestione.

r) *Dotazioni patrimoniali complessive ed esecuzione dei lavori connessi alla gestione*

È effettuato lo stato di consistenza patrimoniale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 201/2022, tra i beni strumentali essenziali alla gestione del Servizio (qui non separata dalla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni). Tale stato di consistenza costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di servizio, ed interessa, sia i beni del gestore del servizio, sia quelli posti nella disponibilità di quest'ultimo da parte dell'Ente Locale affidante proprietario di detti beni.

Ai fini dell'esecuzione dei connessi ai lavori, fermo restando le leggi di settore e la normativa vigente, il soggetto gestore applica il dettato dell'art. 22 del Tuspl.

s) *Alla scadenza del Contratto di servizio*

Fermo restando le tutele sociali riferite al personale (di cui all'art. 20 del Dlgs. n. 201/2022), nell'ipotesi di subentro alla scadenza del Contratto di servizio o in via anticipata (per qualunque circostanza), si applicano le disposizioni degli artt. 19, comma 2 e 23, comma 1, del Dlgs. n. 201/2022. t) *Carta dei servizi*

L'art. 25 del D.Lgs. n. 201/2022 dispone al comma 1 che “*il gestore del 'servizio pubblico locale di rilevanza economica' redige e aggiorna la Carta dei servizi di cui all'art. 2, comma 461, lett. a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet*”, ed al comma 2 che “*il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati*”.

u) *Tariffe*

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022, interessa la disciplina delle tariffe da applicarsi, distinguendosi se trattasi o meno di tariffe soggetta (e/o determinata) dall'Autorità di regolazione o dall'Ente di governo d'ambito o dall'Ente Locale affidante (o altre ipotesi).

v) *Vicende del rapporto*

Si applica il dettato dell'art. 17 del Dlgs. n. 201/2022. Il Contratto di servizio ne prevede la risoluzione estrema per disservizio da parte del soggetto gestore, quale facoltà in capo all'Ente Locale affidante.

w) *Vigilanza e controlli sulla gestione da parte dell'Ente Locale affidante*  
Si applicano gli artt. 28 e 30 del Dlgs. n. 201/2022. Spetta all'Ente Locale stabilire il programma di controlli di cui al comma 2 del citato art. 28, rendendolo noto al soggetto gestore.

Le penalità a carico del soggetto gestore sono previste al successivo comma 3 del citato art. 28 del

*Tuspl, il quale statuisce che, "ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'Ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali".*

x) *Rimedi non giurisdizionali*

Si applica l'art. 29 del Dlgs. n. 201/2022, a favore dell'utente del Servizio.

y) *Trasparenza nei servizi pubblici locali*

Quale obbligo per l'Ente Locale affidante, l'art. 31 del Dlgs. n. 201/2022, sancisce che, *"al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'art. 10, comma 5, la Relazione di cui all'art. 14, comma 3, la Deliberazione di cui all'art. 17, comma 2 e la Relazione di cui all'art. 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. 2. Gli atti di cui al comma 1 e il Contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita Sezione denominata 'Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL', dando evidenza della data di pubblicazione. 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai 'servizi pubblici locali di rilevanza economica' attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 4. Sulla Piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Anac sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati*

*relativi ai 'servizi pubblici locali di rilevanza economica' contenuti nella 'Banca-dati nazionale sui contratti pubblici'; b) le rilevazioni periodiche in materia di 'Trasporto pubblico locale' pubblicate dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli artt. 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali. 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'Ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del Decreto legislativo n. 82 del 2005. 6. Gli Enti Locali, le Amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'Anac, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente". z) In diritto esclusivo*

Il Servizio in oggetto è affidato dal Comune in via esclusiva su tutto il territorio "ENAM S.p.A.", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 201/2022.

*aa) I costi di riferimento e costi efficienti*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), i), del Dlgs. n. 201/2022, il soggetto gestore, anche sulla base dell'offerta sottoposta all'Ente Locale affidante, adotta gli Indicatori forniti dalla struttura competente presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri (*Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – divisione iv – promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi n. 639 del 31/08/2023*), di cui alla precedente tabella A, in una logica di *benchmark* (riferita, sia all'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso con riferimento ai costi, ricavi e margini del Servizio di cui trattasi sulla base dei costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi ed impianti per la prestazione del servizio).

Il soggetto gestore si impegnerà a collaborare con il Comune (e viceversa) per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, finalizzati al miglioramento del Servizio in esame anche attraverso Investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

## **Sezione II**

### **OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE, AMBITI TERRITORIALI, CARATTERE DEL SERVIZIO, VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO**

#### **Art. 4 (Principi generali ed obblighi di servizio)**

- 1) Il servizio è svolto dal soggetto gestore alle condizioni previste dal presente contratto in conformità agli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti comunali, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento. In particolare costituisce norma da applicare ai parcheggi in struttura ed in superficie il codice della strada.
- 2) Il Comune è titolare del servizio, la cui gestione è affidata al soggetto gestore titolare dell'esercizio del servizio, per il tempo e con le modalità previste nel presente contratto;
- 3) Il Comune esercita le funzioni conferitegli dalle leggi nazionali, provinciali, regionali e comunque previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia.

- 4) Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di programmazione, vigilanza e controllo per garantire l'applicazione delle politiche comunali relative alla mobilità cittadina ed assicurare i livelli e le condizioni del servizio (qualità, tariffe) adeguati alle esigenze della popolazione e idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della Comunità locale.
- 5) Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dal soggetto gestore, nell'ambito del presente contratto, fatta salva l'autonomia imprenditoriale del soggetto gestore come da statuto sociale di quest'ultimo.
- 6) Al fine di ottemperare quanto sopra indicato nel precedente comma, il Comune può eseguire controlli a campione sui servizi erogati dal soggetto gestore.
- 7) Il Comune può disporre verso il soggetto gestore, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, locali, impianti e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia.
- 8) Il Comune potrà predisporre controlli mirati sugli standard fissati dal presente contratto e dalle norme vigenti nello specifico settore con particolare attenzione ai servizi oggetto del presente contratto, quali la manutenzione ordinaria delle strutture, la manutenzione straordinaria e gli investimenti, così come concordati nei redigenti piani degli investimenti, il servizio di vigilanza e controllo su aree pubbliche, il rispetto degli oneri e delle spese riguardanti i parcheggi su aree pubbliche ed in struttura nonché la vigilanza ed il controllo nei parcheggi.
- 9) Il Comune inoltre si riserva la verifica delle procedure amministrative sottese al servizio in oggetto e relative alla formazione delle tariffe, alla

frequenza e correttezza nell'emissione delle fatture e degli standard che regolano i rapporti con l'utenza.

10) Le parti si impegnano a rilevare e monitorare gli standard e gli indicatori significativi, previsti dal d. lgs. 201/2022 e nel presente contratto.

11) Il soggetto gestore deve prestare al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui al presente contratto, compatibilmente con la necessità di garantire l'erogazione del servizio e la relativa sicurezza.

12) Il mancato rispetto del servizio e dei tempi previsti dal presente contratto comporterà per il soggetto gestore le penali di cui al presente contratto.

13) Il soggetto gestore provvede all'individuazione del contraente per la fornitura di beni e servizi e alla realizzazione di lavori tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia.

14) Il soggetto gestore si impegna nell'espletamento del servizio all'impiego di mezzi, attrezzature e prodotti a salvaguardia dell'ambiente, in una logica di risparmio energetico.

15) Il soggetto gestore si impegna a garantire gli standard di efficienza e di affidabilità previsti dalla carta dei servizi.

16) Il soggetto gestore si impegna a conseguire ed a prevedere nei propri strumenti programmatici, entro il \_\_\_\_\_, la certificazione di qualità ISO 9001/14001/45001 e ss.mm.ii.

17) Il soggetto gestore si impegna ad erogare il servizio secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, regolarità, diritto d'informazione e partecipazione dell'utente in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità e secondo gli standard di qualità definiti nel presente contratto e della carta dei servizi, necessità, integrità, parità di trattamento, chiarezza e trasparenza,

trattamento dei dati personali, abbordabilità dei prezzi applicati (per quanto di competenza), uso efficiente delle risorse e dei beni pubblici, obiettivi generali di carattere sociale (qualità della vita degli utenti compresi).

18) Il soggetto gestore si impegna a realizzare un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio in oggetto, identificando i soggetti deputati al relativo svolgimento e le metodologie adottate per lo stesso.

19) Non determinano inadempimento delle parti il verificarsi di eventi di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, inondazioni e siccità; c) pandemie, epidemie, carestie.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico e finanziario.

20) Sussiste l'applicazione del principio di congruità, ragionevolezza e consapevolezza in base al quale spetta al soggetto gestore precisare al Comune se le eventuali richieste economiche da quest'ultimo sottoposte al primo, in conto esercizio e/o in conto investimenti, siano tali da presumibilmente alterare il proprio equilibrio economico e finanziario.

21) Sulla base del principio di collaborazione fra il Comune e il soggetto gestore e viceversa:

a) il Comune si impegna ad informare il soggetto gestore tempestivamente rispetto a qualsiasi intervento sul territorio, che interessi la viabilità in relazione ai parcheggi gestiti, le sistemazioni stradali e le autorizzazioni di cantieri sui parcheggi in superficie, nonché rispetto all'organizzazione di eventi con ripercussioni sulla situazione dei parcheggi gestiti.

In questo contesto il Comune invia al soggetto gestore ogni ordinanza che interessi il servizio entro 3 (tre) giorni dall'emissione.

Il soggetto gestore ed il Comune si impegnano a rispettare, nella quotidiana collaborazione, le disposizioni della normativa sulla trasparenza ed integrità (D.Lgs n. 33/2013 e n.201/2022);

b) durante il servizio i mezzi del soggetto gestore fruiscono delle medesime autorizzazioni e/o agevolazioni alla circolazione sul territorio comunale dei mezzi del Comune;

c) il soggetto gestore è tenuto a segnalare al Comune eventuali irregolarità che dovessero emergere nell'erogazione del servizio, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per ripristinare il servizio in conformità alle prescrizioni del Comune stesso.

22) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile, al fine del miglior espletamento del servizio in esame da parte del soggetto gestore.

23) In particolare, il Comune si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

24) Il Comune si impegna a consentire l'accesso e la disponibilità sulle proprie infrastrutture essenziali al servizio di cui trattasi, così come previsto nel presente contratto.

#### **Art. 5 (Interpretazione del contratto)**

1) Il presente contratto è interpretato dalle parti, secondo principi di buona fede contrattuale.

2) Prevalgono l'interpretazione letterale che le parti hanno inteso attribuire al contratto.

- 3) I rischi assunti dal soggetto gestore (nessuno escluso) sia correlato agli investimenti sia alla gestione operativa devono essere noti a quest'ultimo ex ante, in una logica di piena ragionevolezza e consapevolezza, a garanzia sia della condizione di buona fede contrattuale sia del minimale pareggio di bilancio.
- 4) Il presente contratto applica esclusivamente la lingua italiana e adotta, come unità di conto, l'euro.
- 5) Le premesse tutte fanno parte integrante della presente contratto e valgono ad interpretare la volontà delle parti e ad esprimerne le reali intenzioni.

#### **Art. 6**

##### **(Obblighi generali delle parti e valore complessivo dell'affidamento)**

- 1) Si applicano le previsioni del d. lgs. 201/2022, entrato in vigore dal 31/12/2022 (in attuazione della delega di cui all'art. 8 recante Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete della l. 118/2022 recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), noto che il citato decreto di riordino interessa esclusivamente i servizi d'interesse economico generale (nel seguito SIEG) locali rivolti all'utenza, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del richiamato d. lgs. 201/2022; pertanto tale decreto non si rivolge ai servizi di interesse non economico (nel seguito, SINEG) locali rivolti all'utenza, di cui all'art. 2, c. 1, lett. h), d. lgs. 175/2016, così come non si rivolge ai servizi strumentali (nel seguito, SST) rivolti all'ente locale socio diretto o indiretto (art. 2, c. 1, lett. g), d. lgs. 175/2016).
- 2) Con riferimento al caso di specie, la gestione (qui in breve) del servizio sosta pubblica a pagamento nella Città di Pomigliano d'Arco, attività

connesse e complementari e relativi investimenti, rientra nel genus dei SIEG locali e più esattamente:

- a) non a rete;
- b) orfano di Autorità di regolazione;
- c) orfano di ente di governo d'ambito;
- d) orfano di ambito territoriale ottimale;
- e) senza la separazione del servizio dalla gestione delle infrastrutture (per quanto di proprietà del soggetto gestore);
- f) con titolare del servizio il Comune di Pomigliano d'Arco che ne stabilisce le tariffe al pubblico (titoli di sosta e abbonamento);
- g) a richiesta individuale volontaria;
- h) settori ordinari;
- i) sopra alle soglie di rilevanza europea come da codice dei contratti pubblici;
- j) attratto alle disposizioni del codice della strada;
- k) con le preindividuate prescrizioni prestazionali, queste ultime contenute nel presente contratto di servizio;
- l) attratto ai principi ed alle norme di cui ai dd. lgss. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- m) con gli obblighi addizionali propri per i SIEG locali a richiesta individuale previsti dall'art. 24, c. 4, lett. da a) a d), del d. lgs. 201/2022;
- n) in una vis utenza – centrica, come da art. 3, c. 3, d. lgs. 201/2022;
- o) con tariffe coerenti con il perseguimento dell'equilibrio economico– finanziario del soggetto gestore;

3) Atteso che, ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 201/2022, sotto il profilo motivazionale non sussistono, a livello UE, disposizioni normative di segno contrario, qui con riferimento ad un SIEG locale ritenuto indispensabile ai fini del perseguimento della mission istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco, nell'ambito di un territorio amministrato ad alta vocazione storico – artistica, con un notevole flusso turistico nazionale, europeo ed internazionale, dove il servizio della sosta a pagamento (anche in una logica di mobilità integrata tra mezzo privato – sosta – mezzo pubblico) incide in via essenziale sulla qualità della vita della cittadinanza e sull'offerta turistica della Città di Pomigliano d'Arco, sempre più in concorrenza (sotto tale profilo) con i territori di prossimità.

4) In relazione al contenuto del precedente c. 3, sulla base delle citate argomentazioni di fatto e di diritto, si ritiene che ogni possibile frammentazione dell'affidamento diverso da quello esclusivo (vale a dire ricorrendo – in alternativa – all'attribuzione di diritti speciali ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f), del d. lgs. 201/2022, si ritiene (tenuto conto dell'incipit di cui al c. 1 dell'art. 14, d. lgs. 201/2022) che tale opzione impedirebbe il perseguimento di una vis sistemica dell'offerta del SIEG di cui trattasi, impedendo invece – nel caso di specie (e quindi in questo contesto, tempo e luogo) di perseguire quelli obiettivi di sinergia sistemica e di efficacia (volumi del servizio) a danno dell'equilibrio economico e finanziario del gestore.

5) ENAM S.p.A. ha presentato la propria proposta tecnico-economica.

Nel dettaglio, l'offerta citata ricomprende:

6) Ai sensi dell'art. 14, c. 3, d. lgs. 201/2022, circa le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento di cui trattasi, si è sopra già argomentato, mentre il presente contratto di servizio

riporta – in coerenza con il sopracitato decreto – gli obblighi di servizio pubblico, in assenza di compensazioni (o di sovracompensazioni) economiche, atteso che ENAM S.p.A. unipersonale (Libro V, Titolo V, Capo VII, codice civile): 1) dispone di uno statuto sociale coerente – ai fini del modulo gestorio in house – con il d. lgs. 175/2016; 2) dispone del Comitato di controllo analogo e relativo regolamento; 3) sviluppa oltre l’80 per cento di ricavi istituzionali rispetto ai ricavi totali; 4) è in possesso dei requisiti di cui all’art. 94, d. lgs. 36/2023; 5) a livello della governance, dispone di un organo amministrativo monocratico e del revisore legale dei conti; 6) dispone degli idonei cespiti infrastrutturali di proprietà e di adeguata esperienza tecnica (tecnologica e di processo) – gestionale (organizzativa e di produzione) nell’esercizio del SIEG locale di cui trattasi.

7) La qualificata motivazione per i SIEG locali d’importo complessivo dell’affidamento superiore alle soglie europee previste dal codice dei contratti pubblici, l’importo, per la sopraddetta durata e fini. Noto che tale relazione, (tenuto conto dei principi di cui all’art. 3, d. lgs. 201/2022) propende per un affidamento diretto in house ricorrendo alla concessione di servizio, come da artt. 14, c. 1, lett. c) e 16 del pluricitato d. lgs. 201/2022, in coerenza con il dettato dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE e (qui in sintesi) degli artt. 2, c. 1, lett. o); 4, cc. 1, 2, lett. a) e 4; 16, del d. lgs. 175/2016), per la durata di anni 5 pari alla durata degli ammortamenti dei correlati investimenti.

8) Sarà cura del Comune di Pomigliano d’Arco adottare gli atti e gli indicatori che, ai sensi dell’art. 8, cc. 1 e 2, d. lgs. 201/2022, saranno individuati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivandosi le misure di coordinamento in materia di SIEG locali previste dal c. 1, dell’art. 9, stesso decreto citato.

9) Ai sensi dell'art. 10, cc. 3, 4 e 5, del d. lgs. 201/2022, non trattasi di istituire un (nuovo) SIEG locale, nè trattasi (ai sensi degli artt. 1, c. 1; 5, 7 e 8, d.lgs. 175/2016) di istituire una nuova azienda o società partecipata dall'ente locale affidante.

10) L'affidamento del SIEG locale di cui trattasi risponde ai fini indicati nel corpus del c. 2, dell'art. 14, del d. lgs. 201/2022, in quanto la scelta del modulo gestorio ed il presente contratto di servizio tengono conto delle caratteristiche tecniche (v. il capitolato d'oneri assorbito in detto contratto) ed economiche (v. l'offerta e gli indicatori economici citati nel contratto anzidetto), nonché dei profili relativi alla qualità del servizio (v. il contratto di servizio assorbente il capitolato d'oneri e gli indicatori economici citati nel contratto anzidetto e la carta dei servizi), e quindi degli investimenti infrastrutturali (coperture finanziarie, ammortamenti di cui si è detto), atteso che, ai fini delle finanze pubbliche è stato previsto un corrispettivo fisso che il soggetto gestore riconoscerà al Comune di Pomigliano d'Arco.

Acclarandosi che la suddetta qualificata motivazione, così come previsto dall'art. 17, c. 2, d. lgs. 201/2022, non ha comportato alcun artificioso frazionamento delle prestazioni di cui trattasi, nonché come indicato nella relazione sopracitata le ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di una efficiente gestione del servizio, hanno tenuto conto; 1) dopo aver valutato la platea dei "vantaggi/svantaggi" riferiti ai moduli gestori anzicitati; 2) dei vantaggi specifici a favore della cittadinanza, tali da ragionevolmente ritenere che gli stessi (in quel contesto, tempo e luogo) non siano parimenti offribili da un operatore economico di mercato; 3) degli standard prestazionali previsti nel contratto di servizio e relativi obiettivi di progressivo miglioramento (cfr. i relativi indicatori ivi citati) e nella citata carta dei servizi; 4) del compatibile basso livello di rischio complessivo da crisi aziendale; 5) di una vis

spiccatamente utenza – centrica; 6) dei dati di benchmark sviluppati su un doppio livello; 7) delle performances storiche del soggetto gestore (così come espressamente previste, nel caso di specie, quale «esperienze paragonabili», di cui al 1° capoverso, c. 2, art. 14 e c. 2, art. 17, del d. lgs. 201/2022); 8) degli investimenti infrastrutturali previsti e offerti da ENAM S.p.A. ; 9) dei benefici generali riferiti all’ente locale affidante previsti all’interno dell’offerta; 10) al risparmio della spesa pubblica collegato alla crescente misura del corrispettivo a favore di questo Comune; 11) rispetto degli obiettivi (come da contratto di servizio) di universalità, socialità, sussidiarietà (anche orizzontale) e tutela dell’ambiente.

11) Che ai sensi degli impianti infrastrutturali e altre dotazioni patrimoniali di proprietà del gestore o nella proprietà dell’ente locale affidante che le pone a disposizione del gestore, si applicano le disposizioni dell’art. 21, d. lgs. 201/2022, atteso i vincoli di cui al successivo art. 22, stesso decreto.

12) Che sussistono gli obiettivi di trasparenza sui SIEG locali di cui all’art. 31 del d. lgs. 201/2022.

#### **Art. 7 (Ambiti territoriali)**

1) Il servizio in esame è svolto sul territorio del Comune.

#### **Art. 8 (Carattere e sicurezza del servizio)**

1) Il Comune è il titolare del servizio in esame che esercita nella veste pubblicistico – autoritativa, nell’ambito del proprio regime giuridico, in quanto pubblica autorità, nel rispetto delle leggi che regolamentano il servizio, in connessione alla tutela di interessi prettamente pubblici.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 codice civile, sostituire direttamente, o

tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio in esame.

3) Il soggetto gestore si impegna a perseguire, nell'ambito del servizio affidato, obiettivi di massima sicurezza sia verso il proprio personale sia verso gli utenti, sia a livello delle infrastrutture sia di proprietà del Comune poste a disposizione del soggetto gestore, sia realizzati dal soggetto gestore stesso sulla base del citato piano degli investimenti.

Tale impegno si sostanzia nel più completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti in materia di esercizio del servizio di cui trattasi.

Il soggetto gestore inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumità, si impegna a disporre particolari cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di qualunque tipo sulle infrastrutture, specialmente per quelli in sede stradale. Per questi ultimi saranno ridotti al minimo gli eventuali intralci o disservizi per la circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari coordinamenti ed interventi degli organi del Comune in tal senso coinvolti.

4) La sospensione dell'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore potrà avvenire solo per cause di forza maggiore, salvo quanto previsto al successivo comma 5. In caso di forza maggiore il soggetto gestore dovrà provvedere a ripristinare la regolarità del servizio il più presto possibile, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utenti.

In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del servizio, il soggetto gestore è tenuto a preventivamente informare almeno 3 giorni solari prima, sia il Comune che gli utenti interessati mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni indicanti il giorno, l'ora di interruzione, l'ora di ripristino del servizio.

5) Qualora la regolare erogazione del servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dal Comune e/o a causa di attività autorizzate da quest'ultimo (ad es.: lavori di qualsiasi genere), il Comune è tenuto (per quanto possibile) ad informare il soggetto gestore con congruo preavviso non inferiore ad almeno 15 giorni.

#### **Art. 9 (Osservanza delle leggi e dei regolamenti)**

1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso eventualmente coinvolti ai sensi di legge, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti o autorità competenti e specialmente quelle aventi rapporti con il servizio di cui trattasi.

### **Titolo II**

#### **MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

##### **Sezione I**

#### **MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

##### **Art. 10**

##### **(Qualità del servizio – benefici generali e benefici specifici)**

1) I benefici generali e specifici offerti dal soggetto gestore al Comune costituiscono obblighi di servizio assunti dal soggetto gestore in sede di offerta, così come nel seguito specificato ai cc. 2 e 3.

2) La qualità del servizio riguardo ai benefici generali (nel seguito, bg) prevede inoltre a carico del soggetto gestore quanto segue:

bg1) un coordinatore tecnico operativo a cui il personale del Comune potrà fare riferimento per aspetti riguardanti la parte operativa del servizio;

bg2) messa a disposizione del Comune di un report mensile e annuo riferito all'andamento del servizio (quello annuo è allegato, ai fini interni, al bilancio dell'esercizio);

bg3) Gli indicatori di qualità complessivamente intesi dell'anno di riferimento, saranno comunicati al Comune come allegato (ai fini interni) al progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

bg4) aggiornamento tempestivo e costante del sito internet istituzionale;

bg5) mappatura alla cittadinanza dei parcheggi pubblici a pagamento;

bg6) il perseguimento delle massime sinergie interne, le quali consistono nella migliore organizzazione delle attività aventi carattere trasversale, funzionale e di supporto ai processi produttivi del servizio.

Il perseguimento di tali sinergie permette una sensibile riduzione dei costi di funzionamento dedicati al servizio (a contenimento della spesa pubblica), grazie allo svolgimento di funzioni di coordinamento comune, in quanto è possibile:

- evitare duplicazioni di risorse aziendali;
- perseguire una migliore valorizzazione delle risorse umane;
- poter disporre di un utilizzo sinergico delle strutture logistiche a contenimento delle risorse pubbliche;
- migliorare la distribuzione e l'utilizzo delle risorse, all'interno di una gestione dinamica e non statica.

Le sinergie esterne sono riferite alla definizione di politiche strategiche di interventi sul servizio che consentano una riduzione dei costi di funzionamento dedicati al servizio, quali – ad esempio – quelli di informazione agli utenti, di gestione dell'attività erogativa del servizio rivolto al pubblico.

2) 3) Atteso che il precedente Titolo II, Sezione I e II, artt. da 10 a 16, interessano i benefici generali a favore dell'utenza, la qualità del servizio riguardo ai benefici specifici (nel seguito, bs) rivolti all'utenza prevede a carico del soggetto gestore quanto segue:

bs1) trasferimento del patrimonio gestionale in capo al soggetto gestore in house, a favore del Comune tramite la costante condivisione delle decisioni gestorie che riguardano la fruizione da parte dell'utenza del servizio su detto territorio con gli Uffici e Assessori competenti;

bs2) il deposito del know how tecnologico e gestorio ed organizzativo maturato dal soggetto gestore nel territorio comunale a favore dell'utenze, affinché il medesimo sia via via acquisito dagli Uffici comunali competenti.

Nel corso del contratto le decisioni da assumersi in via congiunta riguarderanno in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti aspetti:

- effetti determinati da nuove norme o leggi di settore che impattano sia sugli aspetti operativi che sui regolamenti comunali;
- tavolo tecnico permanente sulle problematiche, sulle evoluzioni e sui risultati ottenuti a tutto vantaggio dell'utenza.

Il tavolo tecnico di cui sopra si riunirà due volte all'anno (una per semestre) al fine di condividere gli obiettivi raggiunti e quelli collegati alle decisioni a tendere che potranno riguardare anche i restanti aspetti in precedenza espressi.

Il soggetto gestore provvederà a redigere apposito verbale/reporting sui contenuti e sugli esiti dei suddetti incontri aventi come focus il livello di soddisfazione dell'utenza su base semestrale;

bs3) iniziative programmate di consultazione pubblica di customer satisfaction, mirate a ricevere proposte motivate sul miglioramento del servizio percepito dall'utenza. La consultazione avverrà attraverso appositi

questionari di gradimento i cui contenuti saranno preventivamente condivisi tra le parti.

bs4) sportello utenti: le aperture verranno concordate con il Comune in modo da garantire la possibilità di ottenere le informazioni e/o assolvere al pagamento delle sanzioni a vantaggio dell'utente finale;

bs5) interfaccia costante con gli Uffici comunali sia del settore di riferimento (Mobilità, Polizia Locale, Partecipate) che dell'entrate (Contabilità e Bilancio), a tutto vantaggio dell'utenza (per celerità, trasparenza, riduzione dei tempi morti, ecc.);

bs6) miglioramento dei processi di attivazione dei flussi informatici per l'emissione degli atti riferiti all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative, ottimizzandone i livelli di trasparenza ed integrità a favore dell'utenza;

bs7) consentire agli addetti della Polizia Locale di focalizzare le proprie attività sulle funzioni di controllo, sorveglianza e sicurezza del territorio di riferimento, liberandola dai compiti assolti dal soggetto gestore con costi che potranno beneficiare delle economie di scala (attraverso la massa dei costi fissi ripartiti su un pluralità di servizi) e di scopo (tenendo conto dell'elevata conoscenza del territorio e del servizio in esame) da parte del soggetto gestore a favore dell'utenza di riferimento;

bs8) pianificazione di procedure che possano nel prossimo futuro accorpate altre funzioni legate al settore Mobilità/Polizia Locale, promuovendo ulteriori azioni di efficienza (qualità del servizio a favore dell'utenza) e di efficacia (volumi di attività a favore dell'utenza);

bs9) il soggetto gestore sviluppa il servizio prevalentemente con proprio personale dipendente, dando luogo a fasi di esternalizzazione ai sensi di legge

per quanto strettamente necessario sotto il profilo della migliore organizzazione del servizio all'utenza;

bs10) il corrispettivo riconosciuto dal soggetto gestore al Comune per l'affidamento del servizio in esame consente di ridurre la spesa pubblica a tutto vantaggio della fiscalità locale a carico dell'utenza di riferimento;

bs11) la messa a disposizione dell'utenza del patrimonio esperienziale posseduto dal soggetto gestore su tutte le fasi del servizio territorialmente esercitato, con controllo del relativo ciclo in tempo reale;

bs12) il soggetto gestore persegue l'obiettivo primario di aggregare e razionalizzare la gestione della sosta pubblica integrata a pagamento con le sanzioni per la violazione al Codice della strada, coordinandole in una logica di visione generale e di sinergie sistemiche (tra l'attività operativa sul territorio a favore dell'utenza e l'attività interna di sede al fine di ridurre i tempi di lavorazione delle sanzioni in stretta coerenza con la normativa tempo per tempo vigente);

bs12) il soggetto gestore garantisce sin da ora, per quanto di competenza, la massima collaborazione al Comune se dovesse attivare il servizio di Smart city a favore dell'utenza.

#### **Art. 11 (Interventi di sviluppo previsti nel Piano degli investimenti)**

1) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri progettuali economici ed organizzativi, tutti gli interventi infrastrutturali previsti nella proposta e nel presente contratto di servizio.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti, senza alterare gli obiettivi di presidio del rischio complessivo da crisi aziendale.

2) Il soggetto gestore può proporre al Comune la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti nel piano degli investimenti di cui al

primigenio piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e gli impegni economici (netto/lordo Iva). Il Comune dovrà pronunciarsi 30 giorni lavorativi.

3) Il Comune, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, può proporre al soggetto gestore la realizzazione di motivati interventi non previsti nel piano degli investimenti e nel piano industriale del soggetto gestore.

4) Ogni aspetto tecnico – economico di cui ai precedenti commi da 1) a 3), nonché di eventuali coperture finanziarie (agli investimenti di cui trattasi) da parte del Comune, è oggetto di Addendum al contratto di servizio, da stipularsi tra le parti.

5) Il Piano degli investimenti ne individua gli interventi (manutenzioni straordinarie comprese) tra beni di proprietà del soggetto gestore e beni di proprietà del Comune. Questi ultimi saranno suddivisi tra beni che godono/non godono di autonoma capacità di utilizzazione. Questi ultimi saranno iscritti a bilancio del soggetto gestore sottoforma di immobilizzazioni immateriali. Il Piano degli investimenti è aggiornato su base annua mobile, individuandone le fonti di copertura interne/esterne ed eventuali contributi.

6) E' prodotto annualmente, ai sensi dell'art. 21 (Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni) del d.lgs. 201/2022, lo stato di consistenza patrimoniale dei beni essenziali al servizio di proprietà del soggetto gestore, comprensivo delle manutenzioni straordinarie sui beni di proprietà dell'ente locale affidante e posti a disposizione del soggetto gestore, come da vigente contratto di servizio.

7) Il soggetto gestore realizza, come da Piano degli investimenti, le opere ed i lavori essenziali alla gestione del servizio, in proprio e/o in coerenza con il dettato del codice dei contratti pubblici.

### **Art. 12 (Personale)**

- 1) Il personale alle dipendenze (art. 2094 codice civile) del soggetto gestore sarà dimensionato ed il relativo costo sarà previsto negli strumenti programmatici a sostegno dell'offerta citata.
- 2) In relazione alle tutele sociali sul personale del soggetto gestore si applicano le previsioni dell'art. 20 (Tutele sociali), c. 1, d.lgs. 201/2022, atteso quanto previsto sulla materia del Contratto collettivo nazionale di lavoro (nel seguito, CCNL) applicato dal soggetto gestore. È individuato il personale dedicato al servizio ed i relativi dati statistici ed economici.

### **Art. 13 (Controllo del servizio)**

- 1) Il Comune, al fine di svolgere l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del servizio affidato al soggetto gestore, può effettuare, previa autorizzazione di quest'ultimo ai fini della sicurezza visite ed ispezioni sulle infrastrutture, nonché nei locali deputati alla gestione del servizio di cui trattasi, nonché nei luoghi in cui venga svolto il citato servizio ovvero qualunque attività connessa e/o complementare. In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o di privacy di legge.
- 2) Il soggetto gestore presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività previste nel presente contratto e/o nelle future leggi e/o deliberazioni da parte delle Autorità competenti, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio di cui trattasi.
- 3) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato da parte del Comune a partecipare alle missioni di verifica e controllo anzi esposte, fornendo tutte

le informazioni, i supporti e le documentazioni utili alle verifiche ed ai controlli stessi.

4) Le verifiche dovranno inoltre porre nella condizione il Comune di garantire che il servizio in esame venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti, e quindi di svolgere ogni attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo a tal fine necessaria.

5) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 147 (Tipologia dei controlli interni) e dell'art. 147- quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), c. 2, d. lgs. 267/2000 (TUEL).

## **Sezione II**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

#### **Art. 14 (Divieto di cessione del presente contratto di servizio e dei relativi eventuali crediti)**

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto di servizio e dei relativi eventuali crediti (in qualunque forma o in qualunque circostanza, nessuna esclusa) di cui trattasi o del servizio (o di sue fasi) di cui al presente contratto.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

2) Quanto previsto nel precedente comma, non si applicherà a forniture, lavori, opere, progettazione, prestazioni di servizi operativi per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno, ai sensi di legge, da questi essere esternalizzati nel rispetto delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

3) Eventuali crediti vantati dal soggetto gestore verso il Comune potranno essere ceduti a terzi solamente previo assenso scritto da parte del Comune stesso dariceversi tramite PEC.

### **Art. 15**

#### **(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina verso gli utenti)**

1) Il soggetto gestore è l'unico responsabile, sotto il profilo civile, amministrativo, contabile, fiscale, giuslavoristico e penale, di ogni danno comunque arrecato a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio in esame ed alla gestione delle connesse infrastrutture di proprietà del Comune ed alla realizzazione e gestione, a cura del soggetto gestore, delle infrastrutture e manutenzioni ordinarie e straordinarie ricomprese nel presente contratto e di proprietà di quest'ultimo.

2) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti a qualunque titolo) sia per la esecuzione del servizio in esame, sia per la relativa disciplina interna ed esterna con i cittadini e gli utenti.

3) **Nei confronti dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti)** il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di assunzioni obbligatorie, sulla sicurezza e salute sul lavoro, ed in materia assistenziale e previdenziale.

4) Inoltre, il soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune ed i propri dipendenti da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come il Comune rimarrà

comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

5) Per l'esecuzione dei collaudi necessari, il soggetto gestore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale ed i mezzi necessari ad eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso. Il collaudo sarà eseguito da un tecnico nominato, a sua discrezione, dal soggetto gestore.

6) Nell'esecuzione delle opere e/o dei lavori, il soggetto gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Particolare attenzione dovrà essere prestata dal soggetto gestore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi (Comune compreso).

7) Il soggetto gestore terrà indenne il Comune ed i propri dipendenti da ogni responsabilità comunque nascente o derivante dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza del presente contratto; pertanto esso è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, con primaria compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi civili connessi all'esecuzione dei lavori e delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati all'utenza ed a terzi e/o cose, ivi compresi i rischi di esplosione e da incendio.

Detta polizza assicurativa è presentata dal soggetto gestore al Comune contestualmente alla stipula del presente contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a mantenere in essere ovvero a rinnovare detta polizza per tutto il periodo di effettiva durata dell'affidamento, ivi comprese eventuali proroghe tecniche, nonché a non effettuare nessuna modifica alla polizza stessa se non con il preventivo

consenso scritto del Comune, così come dovrà risultare dalle clausole particolari inserite in detta polizza. Ogni rinnovo di detta polizza sarà sottoposto dal soggetto gestore al Comune entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla data di detto rinnovo.

Il soggetto gestore ha dunque prodotto polizza Assicurazione Responsabilità Civile Generale n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con decorrenza \_\_\_\_\_.

#### **Art. 16 (Carta dei servizi)**

1) In relazione alla carta dei servizi prevista dall'art. 25, d. lgs. 201/2022, il soggetto gestore ne assolve gli obblighi ivi previsti dal c. 1 di detto decreto, mantenendo aggiornata detta carta: (i) corredata delle informazioni riferite alla composizione della tariffa; (ii) pubblicando detta carta sul proprio sito internet; (iii) mentre, ai sensi del successivo c. 2 di detto decreto, pubblica annualmente gli indicatori di contesto, efficienza ed efficacia presenti nel contratto di servizio o implementati ai sensi del d. lgs. 201/2022; (iv) gli investimenti effettuati; (v) i futuri investimenti programmati sino alla scadenza dell'affidamento, con modalità tali da assicurare la comprensibilità dei relativi atti e dati.

2) Il soggetto gestore approva ed attiva, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, la carta dei servizi, in coerenza con i principi e gli obblighi ivi citati, nonché di quant'altro prescritto dall'ordinamento vigente (Direttiva del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), dall'art. 2, comma 461, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), e dall'art. 8, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ecc.).

3) In particolare ai sensi dell'art. 25 (Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori) del d.lgs. 201/2022 il soggetto gestore redige e aggiorna la carta dei servizi, corredata altresì delle informazioni relative alla

composizione della tariffa stabilita dall'ente locale affidante, e la pubblica sul proprio sito internet. Il soggetto gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalita' che assicurino la comprensibilita' dei relativi atti e dati.

4) Fatte salve le competenze delle Autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, l'ente locale affidante definisce e applica le tariffe del servizio in misura tale da assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento e della gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita', in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e del risparmio energetico e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

5) Per la determinazione della tariffa si osservano quindi le deliberazioni degli organi istituzionali competenti del Comune di riferimento.

6) Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, l'ente locale affidante può prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore del soggetto gestore. Atteso che ai sensi degli artt. 14 (Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale), c. 4 e 17 (Affidamento a societa' in house), c. 4, del d. lgs. 201/2022, il piano economico e finanziario(nel seguito, PEF) da allegarsi al contratto di servizio è previsto per i soli SIEG locali a rete (cfr. di detto decreto anche gli artt. 7, c. 1; 19, c. 1; 24, c. 5).

7) Sul portale del soggetto gestore è presente (a decorrere dall'efficacia del presente contratto di servizio) il modulo standard per le segnalazioni e per gli eventuali reclami da parte dell'utenza.

### **Sezione III**

#### **OBBLIGHI PARTICOLARI DEL COMUNE, PREZZO AL PUBBLICO DEL SERVIZIO E OFFERTA DEL SOGGETTO GESTORE**

##### **Art. 17 (Obblighi particolari del Comune, prezzo al pubblico del servizio e offerta del soggetto gestore)**

- 1) Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento del servizio in esame da parte del soggetto gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 2) L'offerta del soggetto gestore (a parità di prestazioni) recupera eventuali attività complementari e connesse stabilite dal Comune.
- 3) Le tariffe del titolo di sosta e abbonamenti (id est, il prezzo al pubblico del servizio) sono stabilite dall'Ente locale affidante.
- 4) In prima applicazione del servizio sono confermate le tariffe odierne:

##### ORARIO

Per tutta la durata dell'appalto, gli orari dell'utilizzo dei parcheggi a pagamento sono i seguenti:

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00 dei giorni feriali dell'anno; dopo tali ore la sosta è libera.

##### TARIFFE

Tariffa A (parcheggi "off street"): € 1,00 dalle ore 8.30 alle 13.30 e C. 1.00 dalle 16.00 alle 20.00.

Tariffa B (parcheggi "on street"): € 0,50/ora (le frazioni di ora vengono conteggiate in € 0.10/10 minuti primi) il primo anno, con la possibilità di eventuale ricontrattazione in diminuzione o in aumento, fino ad un massimo di € 0.70/ora la prima ora, a seconda dell'andamento del servizio di gestione, per gli anni successivi.

Tariffa L: sosta libera oraria 60 minuti.

E' previsto in favore del la corresponsione da parte del Comune di un importo pari a € 5,00 per ogni accertamento di violazione al C. d. S. correttamente elevato dagli Ausiliari del Traffico ed i cui introiti saranno di completa spettanza del Comune. Per quelli oblati spontaneamente l'importo da riconoscere al concessionario è ridotto della percentuale stabilita dal C.d.S.

Tali importi, mensilmente rendicontati, saranno progressivamente defalcati dal canone che il concessionario dovrà versare a titolo di royalties.

E' prevista la possibilità di emissione di abbonamenti in favore di alcune categorie di utenti quali titolari di esercizi pubblici, residenti, titolari di attività commerciali ed eventuali categorie di lavoratori per le quali si prevede quotidianamente una sosta prolungata, con un costo massimo dell'abbonamento stabilito nel 50% del prezzo che l'utente pagherebbe se sostasse ininterrottamente, alle tariffe orarie vigenti, per il periodo per il quale richiede l'abbonamento.

5) È prevista una attività di monitoraggio e controllo sulla gestione della sosta da parte di ENAM S.p.A., verificando con cadenza annuale il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, provvedendo, se necessario e, previo accordo tra le parti ed approvazione da parte degli organi competenti, la rimodulazione delle condizioni contrattuali al fine della corretta ed economicamente sostenibile gestione del servizio.

### **Titolo III**

#### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

##### **Sezione I**

#### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

##### **Art. 18 (Requisiti prestazionali)**

1) Il servizio di cui trattasi interessa anche le attività complementari ed accessorie, mentre i relativi investimenti funzionali al servizio interessano sia i beni di proprietà del soggetto gestore sia i beni di proprietà del Comune posti pro tempore nella disponibilità del soggetto gestore stesso, come da relativo stato di consistenza patrimoniale datato, timbrato e firmato in contraddittorio tra le parti ovvero ricompreso nel presente contratto di servizio (e ciò anche al fine di superare ogni eventuale ipotesi di acquisto o di cessione in evasione d'imposta ai sensi del DPR 441/1997).

2) Ogni investimento del soggetto gestore deve essere ricompreso nel piano degli investimenti ovvero nei relativi assestamenti (al netto di eventuali contributi), quale strumento programmatico di controllo analogo ex ante. In particolare la fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione dei dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri), i quali dovranno essere forniti nel numero e secondo le indicazioni del Comune, il soggetto gestore potrà, presentare una proposta di modifica dell'attuale numero e localizzazione dei parcometri al fine di ottimizzare l'efficacia del sistema integrato della sosta pubblica integrata, ferma restante l'indicazione di mantenere la distanza massima di ciascuno stallone entro 100 (cento) metri dal parcometro più prossimo ed in ogni modo la scelta precisa del sito ove collocare i dispositivi in ciascuna delle zone individuate, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di

Polizia locale con il supporto qualora necessario dell'Ufficio Lavori pubblici del Comune.

Tutto quanto necessario alla corretta installazione e messa in funzione dei parcometri, comprese le eventuali opere murarie e i collegamenti, sono a carico del soggetto gestore, i parcometri devono essere adatti per l'installazione sulle vie cittadine con un solido sistema di ancoraggio al suolo e il soggetto gestore si impegna a mantenere costantemente in perfetto stato di funzionamento i suddetti dispositivi di controllo.

L'organizzazione dovrà prevedere, oltre al tradizionale pagamento mediante moneta, quello con carte, bancomat, o tramite applicazioni per telefonia mobile.

I parcometri di nuova installazione dovranno essere tutti dello stesso tipo e modello e possedere le seguenti caratteristiche minime o equivalenti:

- (i) omologazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti e conformità alle previsioni del Nuovo codice della strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e s.m.i.;
- (ii) rispondenza alla normativa CE 1114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414;
- (iii) conformità alle previsioni del d.lgs. 476/1992 che recepisce la direttiva 92/31 /CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- (iv) targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori anche in lingua inglese;
- (v) chiusura con chiavi di sicurezza
- (vi) accettazione del pagamento mediante moneta euro con sola esclusione dei tagli da 0,01 euro e 0,02 euro;

- (vii) idoneità degli strumenti ad essere programmati per la gestione delle franchigie temporali della sosta;
- (viii) possibilità di installazione di una tastiera aggiuntiva alfanumerica per digitazione targa;
- (ix) nel caso in cui per motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (ad esempio, per prolungati lavori, ecc.), il soggetto gestore dovrà procedere, a proprie spese, provvedendo alla ricollocazione a regola d'arte, a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con il Comune;
- (x) il software di gestione del sistema integrato della sosta dovrà essere del tipo web-based, ovvero (previo adeguata protezione informatica) essere accessibile dal Comune, mediante connessione sicura dai diversi Uffici interessati e dovrà, a pena di esclusione, garantire l'accesso alle seguenti funzionalità minime:
- report giornalieri/mensili relativi agli incassi dei parcometri;
  - analisi statistiche e report relativi agli incassi per dispositivo di pagamento (parcometro, cassa automatica), per zona, per periodo e per tariffa; - estrazione, analisi e consultazione dei dati consentita anche attraverso i principali
  - software di gestione di dati (fogli di calcolo);
  - interfacciamento con tutti i sistemi accessori impiegati per il pagamento della sosta su strada con possibilità di consultare i relativi report statistici e contabili in relazione all'utilizzo degli stessi;
- (xi) integrazione con sistemi palmari o smartphone, o attraverso internet o attraverso app specifiche, anche sviluppate successivamente, che indichino in tempo reale tutte le informazioni relative al livello di occupazione dei

parcheggi, sia al fine di informare gli utenti, sia al fine di consentire al personale del soggetto gestore e del Comune il controllo della sosta;

(xii) possibilità per l'utente di pagare/prolungare il tempo di sosta in remoto (attraverso smartphone e/o pagamento telefonico e/o via web).

3) In relazione all'effettuazione dell'attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate a pagamento attraverso proprio personale; il soggetto gestore dovrà, tramite proprio personale addetto (ausiliari della sosta), svolgere le necessarie attività di controllo e sanzionamento all'interno delle zone regolate a pagamento.

Al suddetto personale saranno conferite, previa acquisizione o verifica del possesso delle necessarie competenze, le attribuzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 17, c. 132, l. 127/1997 e ss.mm.ii, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta.

La Polizia locale garantirà, senza oneri per il soggetto gestore, l'organizzazione del corso di formazione per la qualificazione previsto dalla normativa vigente al fine di conferire le competenze professionali di cui sopra al personale a tal fine indicato dal soggetto gestore.

Durante il servizio il personale addetto al controllo del pagamento delle tariffe dovrà:

- rispettare le disposizioni impartite dalla Polizia locale;
- essere cortese e rispettoso verso gli utenti anche se inadempienti, con i quali dovrà instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia;
- fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina della tariffazione della sosta e dei parcheggi;
- provvedere alla irrogazione delle sanzioni tramite i mobile-device forniti dal Comando Polizia locale con successiva migrazione del

flusso sanzionatorio con le modalità stabilite dal Comando Polizia locale.

Il Comune, qualora, non ritenga che alcuni incaricati siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della funzione assegnatagli, si riserva il diritto di richiederne, al soggetto gestore, la sostituzione alla quale il soggetto gestore, dovrà provvedervi entro il termine di 15 giorni lavorativi. Il soggetto gestore dovrà garantire per il controllo delle aree di sosta a pagamento, un numero giornaliero di ore 10 (dieci).

Il personale dovrà indossare una apposita divisa o pettorina o strumento equipollente idoneo al riconoscimento recante la dicitura “Comune di Pomigliano d’Arco–Ausiliario del traffico” ed essere munito del già citato tesserino di riconoscimento.

4) Per l'attuazione delle aree di sosta a pagamento, la segnaletica verticale ed orizzontale, dovrà essere realizzata con materiali e modalità conformi ai requisiti previsti dal d. lgs. 285/1992 “Codice della strada” e nel D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada”, i segnali verticali distribuiti nelle aree interessate dalla sosta a pagamento, dovranno indicare orari, modalità di pagamento ed esenzioni, dovranno essere tenuti in perfetto stato di conservazione e sostituiti qualora risultino sporchi, danneggiati o deteriorati entro giorni 7 (sette) lavorativi dalla segnalazione da parte del Comune, la gestione comprenderà sia la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale che il ripristino di quella esistente se confermata ma deteriorata, ovvero la sua cancellazione/rimozione se ne è prevista l’eliminazione, ed effettuare la regolare manutenzione almeno una volta ogni anno o con cadenze più ravvicinate in caso di particolare usura.

5) Spetta alle parti verificare entro 6 (sei) mesi solari dall'efficacia del presente contratto (coincidente con la data della relativa firma di entrambe le parti) se la sanzione potrà recuperare l'equivalente del titolo di sosta, per specifica area di sosta, sulla base di una permanenza media della sosta, da attrarsi a conguaglio all'interno del corrispettivo variabile a favore del Comune.

6) E' facoltà del Comune di Pomigliano d'Arco di rilasciare permessi gratuiti per la sosta in fascia blu, validi esclusivamente nelle aree in cui sono validi gli abbonamenti, entro il numero massimo di 50 (cinquanta).

Eventuali permessi gratuiti eccedenti il numero fissato verranno valorizzati alla equivalente tariffa dei permessi per "residenti prima targa" e saranno dedotti a conguaglio dal primo corrispettivo utile dovuto al Comune.

#### **Art. 19**

##### **(Variazioni permanenti delle aree di sosta)**

1) Il soggetto gestore all'atto della presentazione dell'offerta ovvero successivamente, potrà essere predisposta una proposta di revisione della localizzazione dei parcometri al fine di ottimizzarne numero e funzionalità. Il Comune si riserva la facoltà, in una logica di gestione dinamica del servizio, di apportare con atti formali, anche su suggerimento del soggetto gestore, modifiche permanenti al sistema integrato della sosta pubblica a pagamento di cui trattasi, relativamente a:

- aggiunta o eliminazione di stalli;
- installazione di nuovi parcometri o rimozione degli esistenti;
- ricollocazione di parcometri già installati.

2) Qualora il soggetto gestore si avvallesse di tale facoltà ampliando o riducendo le zone destinate a parcheggio a pagamento nella misura percentuale massimo dal 5% (cinque per cento) del numero degli stalli delle aree di sosta omogenea, nulla sarà dovuto al soggetto gestore, diversamente

le condizioni contrattuali saranno ridefinite tra le parti secondo i criteri e le modalità previste dal presente contratto con aggiornamento del corrispettivo riconosciuto al Comune per l'affidamento del servizio.

3) Le aree di sosta e le relative tariffe sono descritte dettagliatamente nel “Prospetto tecnico aree di sosta e tariffe” allegato al presente contratto.

#### **Art. 20 (Temporanea sospensione del servizio)**

1) Il Comune, in considerazione della necessità di esecuzione di lavori di competenza pubblica o privata, ovvero di consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di autorizzare altre forme di occupazione del suolo pubblico, si riserva la possibilità di limitare e vietare la sosta nelle aree di parcheggio individuate.

Le sospensioni verranno comunicate dal Comune tramite modalità telematiche con anticipo di almeno 48 ore prima.

2) L'obbligo dell'indennizzo a favore del soggetto gestore, ispirato ai principi dell'art. 1, c. 2, d. lgs. 175/2016, corrisponderà forfettariamente: al 40% (quaranta per cento) della tariffa massima giornaliera per ogni posto auto così limitato, nelle aree cui non sono validi gli abbonamenti per stallo/giorno. al 20% (venti per cento) della tariffa massima giornaliera per ogni posto auto così limitato, nelle aree cui sono validi gli abbonamenti per stallo/giorno.

L'indennizzo sarà calcolato sulle tariffe al pubblico che sono comprensive di IVA

3) Per cause indipendenti dalla volontà del Comune e/o del soggetto gestore, tale indennizzo è dovuto a partire dal 3° (terzo) giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

4) L'indennizzo di cui trattasi è portato in riduzione del corrispettivo variabile spettante al Comune.

### **Art. 21 (Gestione e manutenzione ordinaria parcheggi)**

1) Il soggetto gestore si impegna ad elaborare in collaborazione con il Comune il piano della manutenzione delle diverse strutture funzionali al servizio di proprietà comunale in sede di prima revisione entro il \_\_\_\_\_ ed in caso di anomalie il soggetto gestore deve immediatamente provvedere per evitare possibili maggiori danni. In ogni caso il soggetto gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune delle anomalie o dei guasti verificatisi, sia di quelli di propria competenza, sia di quelli per i quali debba provvedere il Comune stesso. Le manutenzioni ordinarie, sono a cura ed a carico del soggetto gestore.

### **Art. 22 (Manutenzione straordinaria e investimenti)**

1) Il Comune può affidare al soggetto gestore l'esecuzione di investimenti e della manutenzione straordinaria delle strutture, oggetto del presente contratto di proprietà del medesimo.

A tal fine, il Comune presenta al soggetto gestore ogni anno entro il 30 ottobre il piano pluriennale degli investimenti, ritenuto necessario per raggiungere e mantenere gli standard prefissati e le fonti di copertura. Esso comprende gli investimenti relativi all'acquisto di mezzi ed attrezzature, così come di nuove strutture o impianti e all'ampliamento e potenziamento di quelli esistenti, nonché gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria. A tale fine, si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le attività volte al miglioramento dell'efficienza complessiva e della durata del bene e che, una volta eseguite, accrescono il valore del bene stesso e che, comunque, esulano dalla manutenzione ordinaria come sopra definita.

Il soggetto gestore ha, quindi, la facoltà di realizzare investimenti in nome e per conto del Comune, assicurando con proprie risorse la copertura finanziaria degli stessi. Il soggetto gestore si impegna a precisare tali investimenti non

coperti finanziariamente dal Comune nel piano pluriennale degli investimenti, che dovrà essere approvato dal Comune con le procedure di legge.

Nel corso della sua validità il piano pluriennale degli investimenti potrà essere modificato, previo accordo tra il Comune ed il soggetto gestore, qualora si manifestassero esigenze o situazioni non previste.

2) Il Comune approva la delibera di finanziamento degli investimenti previsti nel piano degli investimenti. I relativi progetti, lavori e/o opere, collaudi, potranno essere svolti dal soggetto gestore soltanto a seguito di tale delibera di finanziamento da parte del Comune.

Il soggetto gestore realizza gli investimenti, nel rispetto dell'evidenza pubblica in applicazione del Codice dei contratti pubblici.

3) Il soggetto gestore fattura gli investimenti svolti a favore ed a richiesta del Comune, affinché quest'ultimo ne abbia la piena proprietà, al termine dell'intervento o anche in base allo stato avanzamento lavori o ad altra data ed alle condizioni predefinite tra le parti, includendo nel costo anche gli oneri amministrativi nella misura massima del 10%, (dieci per cento) come preventivato nel piano degli investimenti, oltre I.V.A. di legge.

4) Il Comune verifica il raggiungimento degli obiettivi programmati dal soggetto gestore e quindi la realizzazione del piano degli investimenti.

### **Art. 23 (Tariffe di sosta)**

1) In correlazione alle tariffe definite da Comune titolare del SIEG locale di cui trattasi ai sensi dei cc. 3, 4 e 5, dell'art. 26 del d. lgs. 201/2022 di cui si è detto, è cura del soggetto gestore perseguire concreti obiettivi di contenimento dei costi totali di funzionamento in correlazione al trend degli stessi e del valore della produzione tra due esercizi successivi, atteso che il c. 2 di detto art. 26, prevede che: «2] Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: a) correlazione tra costi efficienti e ricavi

finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato».

2) Le condizioni, gli orari e le tariffe della sosta sono fissate e possono essere variate dal Comune con appositi provvedimenti da parte degli organi istituzionali competenti, che saranno tempestivamente comunicati al soggetto gestore.

3) Attualmente sono in vigore nei parcheggi oggetto del presente contratto, le condizioni, le tariffe e gli orari delle soste in atti.

#### **Art. 24 (Proventi della gestione)**

1) I proventi della gestione della sosta spettano al soggetto gestore.

#### **Art. 25 (Modalità di pagamento della sosta)**

1) Il pagamento della sosta nelle aree pubbliche destinate a parcheggio potrà avvenire, mediante l'utilizzo di denaro contante, carte bancarie, sistemi di pagamento telematico (es. Telepas Pay, EasyPark,...).

A tale scopo, sono installati su tali aree parcometri, che funzionano con denaro contante, carte bancarie o tessere, rilasciando automaticamente biglietti su cui è stampato l'orario di fine sosta.

2) Il soggetto gestore può concordare con il Comune l'introduzione di nuove tipologie di pagamento.

#### **Art. 26 (Vigilanza e controllo su aree pubbliche)**

1) Il soggetto gestore è tenuto a predisporre a sue cure e spese – mediante l'impiego di numero 4 medio annuo di ausiliari del traffico oltre al loro

coordinatore del servizio tecnico, operanti a tempo pieno sulle strade - un adeguato servizio di vigilanza per garantire il rispetto da parte degli utenti delle condizioni di utilizzazione degli spazi di sosta.

2) Il personale dedicato alla vigilanza deve:

a) svolgere le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell'art. 17, c. 132, della l. 127/1997 e dell'art. 12-bis del codice della strada, previo addestramento a cura della Polizia locale;

b) vestire uniformi o altri indumenti immediatamente identificabili dagli utenti;

c) portare ben visibile il già citato tesserino di riconoscimento;

d) svolgere servizio di informazione ed assistenza agli utenti, per facilitare l'uso dei parcheggi;

e) collaborare con la Polizia locale, anche segnalando eventuali problemi e chiedendo l'intervento degli agenti di Polizia locale, se necessario.

3) Il soggetto gestore deve comunicare i nominativi degli addetti alla vigilanza alla Polizia locale entro (tre) giorni dalla loro assunzione o dimissione.

## **Art. 27**

### **(Oneri e spese relativi ai parcheggi su aree pubbliche)**

1) Il soggetto gestore deve a proprie spese:

a) adottare tutti i provvedimenti atti a consentire una regolare turnazione della sosta;

b) provvedere al controllo dei parcheggi mediante i propri addetti;

c) controllare i parcometri e provvedere tempestivamente all'acquisto ed alla sostituzione delle pile, delle batterie di alimentazione e della carta ticket;

- d) provvedere alla emissione di abbonamenti e/o permessi, secondo quanto disposto dal Comune, procedendo ove richiesto alle verifiche dei requisiti necessari all'emissione;
- e) provvedere alla tempestiva riparazione dei parcometri in caso di guasti ed alla loro eventuale sostituzione (come da piano degli investimenti e piano industriale) – provvedere al periodico svuotamento dei parcometri;
- f) apporre ai singoli parcometri indicazioni sulle modalità di funzionamento dell'apparecchio, sulle tariffe e gli orari di sosta e quanto necessario all'uso delle aree di sosta. Tutte le indicazioni devono essere in lingua italiana e inglese;
- g) provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e della segnaletica verticale riferiti ai parcheggi su aree pubbliche in caso di deterioramento o danneggiamento;
- h) adottare tutti i provvedimenti necessari diretti a garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- i) gestire gli eventuali spazi pubblicitari sui parcometri, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione. I proventi derivanti dalla concessione degli spazi spettano al soggetto gestore;
- j) fornire su richiesta informazioni e dati relativi all'utilizzo dei parcheggi al Comune.

2) Il soggetto gestore si impegna a non pretendere o incassare dagli utenti dei parcheggi altri importi oltre le tariffe di sosta fissate dal Comune.

## **Art. 28**

### **(Vigilanza e controllo nei parcheggi in struttura) 1)**

Il soggetto gestore deve a proprie spese:

- a) far rispettare il regolamento d'uso della singola struttura, esposto in modo ben visibile all'interno della struttura stessa;
- b) provvedere al controllo dell'accesso e della turnazione della sosta;
- c) provvedere all'attivazione di un numero telefonico e garantire la pronta reperibilità di un addetto durante l'orario in cui presso il parcheggio non è presente personale, in modo da poter intervenire in caso di problemi;
- d) consentire l'accesso ai locali tecnici di terzi gestori agli addetti autorizzati alla manutenzione degli impianti.
- e) assicurare il presidio in presenza ovvero in modalità remota della cassa manuale, dalle ore 08 alle ore 20 tutti i giorni, festivi compresi, tenendo conto delle modifiche degli orari stabiliti dal competente assessorato del Comune;
- f) videosorvegliare gli accessi provvisti di telecamere ed allarme acustico.

#### **Art. 29 (Oneri e spese relativi ai parcheggi in struttura)**

- 1) Il soggetto gestore deve a proprie spese:
  - 1. sostenere tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria della struttura (pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento, tasse, ecc.);
  - 2. controllare il funzionamento delle casse automatiche e di tutti gli impianti necessari al buon funzionamento della struttura (ascensori, luci, barriere, estintori, semafori, telecamere, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.) e provvedere alle loro riparazione;
  - 3. provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree di parcheggio, dei locali e delle aree accessorie e delle apparecchiature ivi installate;
  - 4. apporre alle casse automatiche indicazioni sulle loro modalità di utilizzo ed apporre idonea segnaletica informativa sulle tariffe, sugli orari di apertura sull'uso delle aree di sosta e quanto necessario alla corretta fruizione del parcheggio. Tutte le indicazioni devono essere in lingua italiana e inglese;

5. fornire su richiesta informazioni e dati relativi all'utilizzo del parcheggio al Comune;
6. adottare tutti i provvedimenti necessari, diretti a garantire il regolare funzionamento del servizio ed il mantenimento in buone condizioni del sistema integrato della sosta;
7. consultare il Comune per ogni intervento, che comporti modifiche alla disposizione e/o alle modalità d'utilizzo dei parcheggi o degli impianti collocati nel sistema integrato della sosta;
8. al termine del presente contratto riconsegnare le strutture di proprietà del Comune e gli impianti in buono stato di manutenzione e provvedere agli adempimenti connessi (voltura contratti di fornitura, ecc.).

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

1. non utilizzare le aree per usi diversi da quello convenuto, se non previo accordi con il Comune, salvo cause di sicurezza – forza maggiore.

#### **Art. 30 (Vigilanza e controllo)**

- 1) Il soggetto gestore deve, a proprie spese:
  - a) assicurare la possibilità di pagamento del ticket tutti i giorni 24 ore su 24 anche a mezzo di parcometro e/o apparecchiatura equipollente;
  - b) il soggetto gestore può concordare con il Comune di provvedere a proprie spese alla installazione (ai sensi di legge) di sistemi elettronici (telecamere, sensori, ecc.) per il controllo da remoto.

#### **Art. 31 (Oneri e spese)**

- 1) Il soggetto gestore deve, a proprie spese:
  - a) controllare il funzionamento delle casse automatiche e/o dei parcometri e di tutti gli impianti necessari al buon funzionamento del servizio e provvedere alle loro riparazione;

- b) adottare tutti i provvedimenti necessari, diretti a garantire il regolare funzionamento del servizio dato in concessione ;
- c) consultare il Comune per ogni intervento, che comporti modifiche alla disposizione e/o alle modalità d'utilizzo dei parcheggi o degli impianti collocati nella struttura comunale;

### **Art. 32**

#### **(Rapporto con l'utente – Ufficio per il pubblico)**

1) Il soggetto gestore esegue periodicamente ogni 2 anni, sondaggi sul grado di soddisfazione dell'utente e ne riporta i risultati nella relazione annuale di accompagnamento (per fini interni) al bilancio dell'esercizio.

#### **Art. 33 (Esonero di responsabilità per danni a persone e cose)**

1) Il soggetto gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni, che dovessero derivare a persone e/o cose dalla gestione del servizio, oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore risponde quindi direttamente della gestione del servizio, assumendosi ogni connesso rischio.

2) Contro i rischi della gestione e di danneggiamento delle apparecchiature installate sulle aree di sosta e presso i parcheggi il soggetto gestore è tenuto a stipulare idonea assicurazione.

#### **Art. 34 (Contabilità e bilanci)**

1) Il soggetto gestore ha presentato, in relazione al presente servizio, in sede di offerta: 1) il piano degli investimenti, coperture finanziarie e ammortamenti; 2) il conto economico a ricavi, costi, e margini (al lordo dei ribaltamenti dei costi totali di funzionamento) e per il lustro 2024/2028, il conto economico, gli stati patrimoniali ed i flussi di cassa complessivi (sempre comprendenti il servizio di cui trattasi).

Ciò precisato, il soggetto gestore deve tenere una distinta contabilità, che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio con l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In tal senso, per poste patrimoniali si intendono, con riferimento al servizio, le quote di ammortamento (per i cespiti di proprietà acquistati o realizzati sottoforma di costi capitalizzati, dall'anno che concorrono al reddito) eventuali oneri per eventuali prestiti finanziari a copertura dell'acquisto o costruzione dei beni oggetto di ammortamento, eventuali svalutazioni e rivalutazioni, minusvalenze e plusvalenze, incrementi e decrementi, sui beni alienati o per altre circostanze ai sensi di legge.

2) Il soggetto gestore deve tenere, in particolare, idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento ed al netto di eventuali contributi, i costi delle immobilizzazioni immateriali (ibidem), gli oneri di manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico di settore e/o complessivo.

Spetta in tal senso al soggetto gestore evidenziare, ai sensi di legge, se trattasi di ammortamenti tecnico – economici o finanziari.

#### **Titolo IV**

### **VERIFICHE, GARANZIE, CONTROVERSIE, PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

#### **Sezione I**

### **VERIFICHE, CONTROVERSIE, PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

**Art. 35 (Verifiche, contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere, risoluzione)**

1) I non adempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati dal Comune mediante l'invio, con PEC o plico raccomandata con avviso di ricevimento, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

2) Entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione di addebito, il soggetto gestore può sottoporre le proprie osservazioni al Comune. In tal senso il Comune può fissare un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale se il soggetto gestore non ha nel frattempo adempiuto si applica la risoluzione del presente contratto.

3) Per ogni causa di grave disservizio oggettivamente constatato come nel seguito esposto, per cause dipendenti dal soggetto gestore, previo coinvolgimento del medesimo ai fini dell'eventuale esimente, il Comune applica al soggetto gestore le seguenti penali le quali saranno addebitate al soggetto gestore nel caso di mancata o carente manutenzione ordinaria oltre tre giorni dalla segnalazione: euro [50] per ogni giorno naturale consecutivo al primo di fuori servizio di ogni singolo parcometro;

euro [100] per ogni giorno di mancato funzionamento delle casse automatiche;

euro [100] per ogni giorno di mancato funzionamento degli ascensori o di altri Impianti posti a servizio degli utenti dei parcheggi.

Inoltre saranno addebitate le seguenti penali:

euro [100] per ogni giorno di mancato presidio della cassa / del parcheggio negli orari stabiliti, salvo quanto previsto per la revoca del presente contratto;

euro [100] per ogni caso di mancato rispetto degli orari di apertura dei parcheggi in struttura;

euro [100] per ogni caso di mancato rispetto del servizio di pronta reperibilità;

euro [300] per ogni caso di mancato rispetto di doveri di comunicazione al soggetto gestore previsti negli articoli precedenti.

3-bis) Per ogni giorno solare consecutivo di inadempimento verso il Comune di Pomigliano d'Arco degli obblighi informativi posti in capo al soggetto gestore, si applica il seguente sistema di penali contrattuali (art. 28, c. 3, d. lgs. 201/2022):

a) per singolo documento informativo;

per ogni giorno solare di ritardo:

da n. 1 giorno di ritardo a 10, euro [50];

da n. 11 giorni a 20, euro [150];

da n. 21 giorni a 30, euro [300];

oltre i 30 giorni [500];

b) per singolo report o reCampaniane

da n. 1 giorno di ritardo a 10, euro [50];

da n. 11 giorni a 20, euro [150];

da n. 21 giorni a 30, euro [300];

oltre i 30 giorni [500];

c) per gli indicatori previsti nel presente contratto di servizio (da integrarsi con quelli definiti dalla struttura competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

da n. 1 giorno di ritardo a 10, euro [50];

da n. 11 giorni a 20, euro [150];

da n. 21 giorni a 30, euro [300];

oltre i 30 giorni [500];

d) per singolo report contenente indicatori

da n. 1 giorno di ritardo a 10, euro [50];

da n. 11 giorni a 20, euro [150];

da n. 21 giorni a 30, euro [300]; o

ltre i 30 giorni [euro 500].

4) L'importo della penale verrà sommato all'ammontare dei corrispettivi dovuti dal soggetto gestore per il servizio con incremento della prima liquidazione utile a favore del Comune.

Le infrazioni anzidette, accertate dagli Uffici comunali competenti, saranno contestate in forma scritta al soggetto gestore, mediante posta elettronica certificata (nel seguito, PEC), raccomandata con avviso di ritorno (nel seguito, A/R) o fax, il quale potrà, entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla notifica della contestazione, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Le sanzioni / penalità applicate in forza del presente contratto di servizio saranno considerate definitivamente accertate ed incontestabili decorsi giorni 10 (dieci) solari consecutivi dalla notifica del provvedimento con cui vengono comminate, senza che il soggetto gestore apponga specifica riserva. In caso di acquiescenza del soggetto gestore per mancata contestazione delle sanzioni nel termine previsto, la somma sarà definitivamente introitata dal Comune.

Non sono da considerarsi cause di forza maggiore eventuali avarie e malfunzionamenti di mezzi ed attrezzature.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti del soggetto gestore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso soggetto gestore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il soggetto gestore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale, questi, a spese del soggetto gestore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza.

L'importo delle penali previste dal presente articolo è da intendersi IVA esclusa.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto se il gestore non rispetta le condizioni contrattuali e non ottempera ai relativi ordini di servizio inviati dal tecnico preposto al controllo della gestione e previa messa in mora. 5) Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- i) per scioglimento, cessazione o fallimento del soggetto gestore; ii) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- iii) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienicosanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
- iv) quando il soggetto gestore si renda colpevole di grave frode;
- v) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del codice civile;

vi) per il venir meno anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto di contratto;

vii) trasferimento ad altri, da parte del soggetto gestore, degli obblighi di servizio relativi al contratto.

6) Il Comune si riserva in ogni modo la facoltà di revocare il presente contratto;

1) qualora il soggetto gestore si renda colpevole di grave negligenza nella gestione e manutenzione ordinaria dei parcheggi;

2) qualora, per negligenza del soggetto gestore o per suo inadempimento agli obblighi ed alle condizioni qui stipulate, sia seriamente compromesso il regolare funzionamento del servizio oggetto della presente contratto; 3)

qualora, per negligenza del soggetto gestore o per suo inadempimento agli obblighi, sia compromessa la riconsegna nello stato originario della struttura e degli impianti dei parcheggi in struttura;

4) qualora il Comune lo ritenga necessario per perseguire gli obiettivi strategici non compatibili con la presente contratto. In questo caso la disdetta dovrà avvenire con almeno un anno di preavviso;

5) fallimento, o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, o scioglimento del soggetto gestore;

6) interruzione del servizio per una durata superiore a 30 (trenta) giorni solari consecutivi per singolo anno imputabili a dolo o colpa del soggetto gestore;

7) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dal soggetto gestore con il presente contratto;

8) incompatibilità, non sanabile con una revisione contrattuale, tra quanto disposto dal presente contratto e sopravvenuti provvedimenti legislativi in materia.

7) Il Comune darà luogo alle verifiche periodiche sulla situazione del SIEG locale di cui trattasi, come da art. 30, c. 1, d. lgs. 201/2022, quale verifica che (ai sensi del successivo c. 2, di detto art. 30) costituisce appendice alla reCampaniane del già citato POR (nei termini, per la prima applicazione dopo l'entrata in vigore di detto decreto), indicati nel successivo c. 3 sempre di detto art. 30.

8) Le ipotesi del c. 6, punti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, sono oggetto di tentativo di conciliazione.

#### **Art. 36 (Controversie giuridiche, controversie tecniche e vertenze)**

1) Ogni controversia tra il Comune ed il soggetto gestore, di natura esclusivamente giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice ordinario o amministrativo o contabile), sarà preliminarmente sottoposta al giudizio del dirigente (o funzionario) competente del Comune e del legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto gestore, che decideranno entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal coinvolgimento, come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, saranno definite ricorrendo al Tribunale competente rispetto alla sede del Comune.

#### **Art. 37 (Proprietà dei beni)**

1) Il Comune mette a disposizione del soggetto gestore gli spazi pubblici di natura demaniale e relative dotazioni e pertinenze ed i parcheggi di struttura di propria proprietà e relative dotazioni e pertinenze.

- 2) Il soggetto gestore pone a disposizione tutti i beni di propria proprietà (o ad altro titolo detenuti) funzionali all'esercizio del servizio di cui trattasi.
- 3) I nuovi investimenti da parte del soggetto gestore sono ricompresi nel relativo piano degli investimenti (relative fonti di copertura) e nel relativo piano degli investimenti.
- 4) Gli investimenti effettuati sui beni del Comune affidati in concessione amministrativa al soggetto gestore che non godono di autonoma capacità di utilizzazione, alla scadenza del contratto di servizio diventano – a tutti gli effetti – di proprietà del Comune senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, avendo applicato il soggetto gestore gli ammortamenti in coerenza con il perseguimento del pareggio di bilancio.
- 5) Se il contratto di servizio ne affida il servizio al soggetto gestore in concessione, alla scadenza del contratto di servizio i relativi beni diventano – a tutti gli effetti – di proprietà del Comune senza alcun esborso da parte di quest'ultimo avendo applicato il soggetto gestore gli ammortamenti finanziari.
- 6) Gli ammortamenti sui beni di cui ai commi 4 e 5 che non consentono il perseguimento del pareggio di bilancio in capo al soggetto gestore sono a carico del gestore subentrante.

Il valore dei beni di cui trattasi è sempre al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto in conto investimenti.

Si applicano tutte le previsioni generali in tal senso previste dal d.lgs. 201/2022 ed in particolare quelle previste dall'art. 19 di detto decreto.

#### **Art. 38 (Revoca e recesso per motivi di interesse pubblico)**

- 1) Il Comune può revocare il contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Tale ipotesi rientra, a tutti gli effetti, in quelle ricomprese nella scadenza del presente contratto.

## **Sezione II**

### **PATRIMONIO ATTRATTO AL VINCOLO DI SCOPO E GESTIONE PROVVISORIA**

#### **Art. 39 (Gestione provvisoria)**

1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio di cui trattasi, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, revoca, scadenza, mantenendosi inalterato il presente contratto, sino all'operatività del diverso soggetto gestore (Comune compreso se la gestione fosse in economia).

#### **Art. 40 (Sui beni funzionali al servizio alla scadenza del presente contratto)**

1) Alla scadenza del contratto di servizio i beni funzionali al medesimo come da piano degli investimenti e relativi assestamenti approvati per iscritto tra le parti, di proprietà del soggetto gestore (materiali ed immateriali), ammortizzati totalmente o meno, ivi compresi le migliorie sui beni dei terzi che godono o che non godono di autonoma capacità di utilizzazione saranno, ai sensi di legge e quindi al netto di eventuali contributi, trasferiti al diverso gestore previa compilazione del relativo stato di consistenza patrimoniale.

#### **Art. 41**

#### **(Diritti e vincoli all'assunzione ed alla scadenza del presente contratto)**

1) Spetta al soggetto gestore indicare via PEC al Comune, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto e quindi in vigenza del medesimo ed entro tale successivo termine, ogni diritto reale ricevuto da terzi ed ogni vincolo reale a favore di terzi, riferito all'erogazione del servizio. Tale ricognizione sarà ripetuta al 60esimo giorno precedente la scadenza del contratto.

### **Art. 42 (Personale alla scadenza del contratto)**

1) Alla scadenza del presente contratto il personale dipendente in forza (art. 2094 e 2095 codice civile) presso il soggetto gestore è trasferito, ai sensi di legge, al diverso gestore dal giorno in cui quest'ultimo assumerà la gestione operativa del servizio, tenendo conto del modulo gestorio adottato dal Comune.

## **Titolo V**

### **ALTRI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RIEPILOGO DEI CONTENUTI DEL PRESENTE CONTRATTO DI SERVIZIO**

#### **Sezione I**

#### **PERSONALE**

### **Art. 43 (Sul personale e sulla struttura organizzativa del soggetto gestore)**

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente (art. 2094 e 2095 codice civile) e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto verso l'utente, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro.
- 2) Tutto il personale del soggetto gestore e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto, dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il suddetto personale a contatto col pubblico in generale e con l'utente in particolare, sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e del già citato visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
- 3) Il soggetto gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze e di ogni altro soggetto da esso

eventualmente coinvolto, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (nel seguito, C.C.N.L.) adottato e dalle norme di legge vigenti.

Farà pure carico al soggetto gestore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, assunzioni obbligatorie, malattie, disoccupazione, il trattamento di fine rapporto ed ogni e qualsiasi altro adempimento, obbligo, versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

## **Sezione II**

### **RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI, CORRISPETTIVI E INDICATORI**

#### **Art. 44 (Responsabilità nei confronti dei terzi)**

1) In ogni caso di inadempimento, il soggetto gestore tiene indenne il Comune ed i propri dipendenti manlevandolo a tutti gli effetti dagli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

#### **Art. 45 (Diritti a favore del soggetto gestore)**

1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, dallo statuto di quest'ultimo e dal presente contratto.

#### **Art. 46 (Indicatori di gestione del servizio)**

1) Il soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla chiusura del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottopone agli uffici competenti del Comune un report quale allegato (ai fini interni) dell'approvazione al bilancio di esercizio il quale ricomprenderà, tra l'altro, i seguenti indicatori riferiti all'esercizio di competenza anzi detto, previsti dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – divisione iv – promozione della

concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi n. 639  
del 31/08/2023 come da tabella A che segue:

**Tabella A**

<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>	<b>Parcheggi</b>
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Produzione della necessaria modulistica, implementazione dei sistemi di pagamento della sosta on line,...
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	NON PREVISTO, in quanto non è prevista la possibilità di attivazione di abbonamenti.
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	NON PREVISTO, in quanto non è prevista la possibilità di attivazione di abbonamenti.
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	NON PREVISTO, in quanto non è prevista la possibilità di attivazione di abbonamenti.
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	2 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	1 giorno
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	1 giorno
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Settimanale
Carta dei servizi	qualitativo	Redazione della carta dei servizi entro il primo mese di servizio
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Attivazione dei sistemi di pagamento on line
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Aggiornamento e report mensile
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Aggiornamento e report settimanale

Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Predisposizione del piano entro il primo mese di attivazione ed aggiornamento mensile
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Garanzia delle condizioni di sicurezza ei utenti ed ausilzri del servizio
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Garanzia dell'accessibilità ai parcheggi ed ai sistemi di pagamento
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	NESSUNO
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Da concordarsi periodicamente con l'Ente, con obbligo di recepimento delle relative direttive
Accessi riservati	quantitativo	Da concordarsi periodicamente con l'Ente, con obbligo di recepimento delle relative direttive
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	NESSUNO

## **Titolo VI**

### **ASPETTI FINALI**

#### **Sezione I**

### **ASPETTI FINALI**

#### **Art. 47 (Stipulazione)**

1) Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è stipulato tra le parti con firma digitale. Esso è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, DPR 131/1986.

#### **Art. 48 (Garanzia e riservatezza dei dati)**

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio affidato, applicando la disciplina prevista in materia.
- 2) In tal senso le parti si impegnano, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio

#### **Art. 49 (Modifiche, integrazioni e specifiche)**

- 1) Le parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le parti medesime con trasmissione via PEC.
- 2) Le parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse predefinite in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al contratto medesimo.

Per le modifiche inerenti al presente contratto di servizio riferite all'evoluzione degli aspetti meramente normativi, alla revisione meramente letterale e agli aspetti di sistematicità per facilitarne la mera lettura, la competenza è di Giunta comunale (che ne richiamerà le norme citate). Per le

modifiche diverse da quelle anzidette è competente il Consiglio comunale. 3)

Il soggetto gestore ha la facoltà di modificare il numero e la dislocazione dei parcheggi con il solo obbligo di informare il Comune.

Il soggetto gestore si impegna ad assumere la gestione dei nuovi parcheggi che il Comune dovesse approntare a proprie spese.

Il soggetto gestore ha la facoltà di sospendere posti auto per i soli motivi di sicurezza e/o forza maggiore, dandone pronto avviso al Comune ed all'utenza.

4) Qualora il Comune si avvalesse della possibilità di apportare modifiche alle aree soggette a tariffazione della sosta, in aumento o diminuzione del numero complessivo degli stalli di sosta a pagamento (su strada o all'interno dei parcheggi), l'importo del corrispettivo fisso a favore del Comune sarà comunque dovuto fino ad una variazione, in aumento o diminuzione, pari al 5% del numero complessivo degli stalli; per percentuali di variazione del numero degli stalli di sosta superiore o inferiore al 5%, la percentuale il corrispettivo fisso a favore del Comune sarà aumentato o diminuito della percentuale eccedente il 5%.

5) L'utilizzo delle aree di sosta può essere temporaneamente sospeso su decisione del Comune in caso di cerimonie ufficiali, mercati, manifestazioni o per l'esecuzione di lavori, con le modalità previste dal precedente articolo 20.

#### **Art. 50 (Spese)**

1) Le spese, oneri, tasse e imposte tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto gestore.

#### **Art. 51**

##### **(Inizio del servizio e relativo corrispettivo annuo a favore del Comune)**

1) Il corrispettivo annuo offerto dal soggetto gestore a favore del Comune, a

far data dalla stipula del presente contratto, su base annua, è pari al 27% (ventisette per cento) del totale incassato oltre IVA se dovuta per legge.

Al corrispettivo fisso e variabile come sopra determinato sarà applicata l'Iva ai sensi di legge. Le parti reputano congrua e ragionevole sia la misura fissa sia la misura variabile del corrispettivo. Tale corrispettivo esclude i ricavi da attività accessorie e complementari ed i rimborsi per spese di istruttoria eventualmente deliberati dal Comune di Pomigliano d'Arco ed applicati all'utenza.

2) Il corrispettivo di base così definito rimane invariato, ai fini dell'applicazione dell'indice FOI, per i primi tre anni di durata della presente contratto, salvo l'entrata in vigore di norme che modifichino la disciplina fiscale e che incidano sulla tariffa. Successivamente, per tenere conto dell'aumento negli anni dei costi di gestione, il corrispettivo spettante come sopra è ridotto dal 1° luglio di ogni anno nella percentuale dell'andamento inflattivo, espresso come coefficiente ISTAT (FOI) relativo all'anno precedente, salvo tenere conto dell'entrata in vigore di norme, che modifichino la disciplina fiscale.

Inoltre il corrispettivo è modificato secondo quanto previsto nel presente contratto.

4) Qualora il Comune decida di variare le tariffe orarie di sosta, si procederà alla rideterminazione del corrispettivo se le variazioni dovessero interessare almeno il 5% (cinque per cento) dei posti di parcheggio esistenti su strada o in struttura; il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente alla variazione degli incassi. Il corrispettivo oggetto della presente contratto, sarà rivisto dalle parti dopo un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore del presente contratto, per adeguare lo stesso all'effettiva variazione degli introiti in capo al soggetto gestore dopo tale periodo di start

up. Ove la variazione tariffaria interessasse la sosta dei bus turistici si applicheranno le stesse modalità di rideterminazione del corrispettivo previste nel presente comma per la sosta tariffata.

5) L'importo del corrispettivo annuo spettante al Comune sarà corrisposto con cadenza trimestrale, con pagamento posticipato entro il giorno 31 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il corrispettivo sull'eventuale parte eccedente di incassato di euro 2.150.000,00 sarà corrisposto al Comune entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento. In caso di ritardato pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento; qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al soggetto gestore, ovvero nel caso questi non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare lo stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio stabilendo all'uopo un termine perentorio, decorso il quale si applicheranno le regole previste in materia dal codice civile.

6) Per i fini che qui interessano le somme derivanti dal pagamento delle spese di istruttoria a carico dei singoli utenti per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta non concorrono all'importo complessivo annuo per il calcolo del corrispettivo a favore del Comune e saranno trattenute dal soggetto gestore.

7) Entro il giorno 20 (venti) (o primo giorno feriale successivo) di ciascun mese, il soggetto gestore dovrà rendicontare gli incassi del mese precedente relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, suddivise anche per zona e parcheggio.

- 8) Il soggetto gestore risponde delle somme incassate anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro derivante dall'esazione delle tariffe ed abbonamenti.
- 9) Il soggetto gestore è esentata dal pagamento del corrispettivo di occupazione spazi ed aree pubbliche (nel seguito, COSAP) per le aree di parcheggio scoperte.
- 10) Per ogni altra modifica della gestione del servizio in esame, che il soggetto gestore vorrà apportare e che comporti una variazione delle entrate per il soggetto gestore, le parti si impegnano a concertare l'entità della modifica stessa e della conseguente maggiorazione o diminuzione del corrispettivo a favore del Comune.
- 11) Per quanto riguarda l'equilibrio economico e la redditività del servizio affidato, le parti convengono di eseguire una verifica della gestione con periodicità annuale prima della chiusura dell'esercizio, con riserva di concordare gli eventuali correttivi del caso.
- 12) Eventuali e significative variazioni del servizio necessitate da sopravvenienze normative o da esigenze aggiuntive del Comune dovranno essere previamente valutate a livello tecnico economico dal soggetto gestore, che dovrà sottoporre la documentata analisi tecnico economica al Comune ai fini della relativa valutazione. La loro esecuzione sarà subordinata alla formale approvazione della spesa da parte del Comune e sarà trattata secondo le modalità indicate al comma che segue.
- 13) Al variare della tipologia del servizio nel suo complesso o nelle sue specifiche fasi di erogazione indipendentemente dal motivo o da chi ne faccia richiesta - sarà cura del soggetto gestore produrre offerta sul solco degli artt. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e 10, c. 3, d.l. 77/2021, a partire dall'inizio del secondo esercizio dalla firma del presente contratto.

L'accettazione dell'offerta avverrà "previa consultazione del soggetto gestore ai fini di una ragionevole e consapevole pre – verifica di fattibilità tecnica ed economica".

#### **Art. 52 (Disposizioni finali)**

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 codice civile e secondo la legge della Repubblica italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi degli artt. 1362 e 1363 codice civile.
- 2) Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità competente, degli enti locali, di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
- 3) Il soggetto gestore e l'ente locale affidante applicano ogni disposizione connessa ed inerente al presente contratto di servizio prevista dalla novella di riordino di cui al d. lgs. 201/2022, in una vis utente – centrica.
- 4) Tutti gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto, già esistenti o da realizzarsi, nonché la successiva corrispondenza, saranno sempre redatti nella lingua italiana e l'unità monetaria da utilizzarsi sarà esclusivamente l'euro.
- 5) Quando nel presente contratto è fatto riferimento all'invio della posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si deve intendere ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 6) Quando nel presente contratto è fatto riferimento alle infrastrutture nella proprietà del Comune, si deve intendere ovvero della correlata società

così detta del patrimonio (anche se non esistente alla data della stipula del presente contratto).

7) Le parti perfezionano, con uno specifico Addendum al presente contratto di servizio, i corrispettivi attratti al campo Iva e la durata per eventuali prestazioni accessorie e complementare al servizio di cui trattasi, variabili a richiesta del Comune e/o del soggetto gestore. Il corrispettivo sarà offerto dal soggetto gestore al Comune, previo coinvolgimento del Comitato di controllo analogo e dell'Assemblea ordinaria dei soci, che si pronuncerà sulla relativa congruità sul solco dell'art. 192, c. 2, d. lgs. 50/2016 e art. 10, c. 3, d.l. 77/2021, per poi essere approvato con delibera giunta e sottoscritto tra le parti. Tale corrispettivo sarà inserito nel piano economico e finanziario (nel seguito, PEF) del Comune e negli strumenti programmatici del citato soggetto gestore. Le parti daranno luogo alla trasparenza ai sensi di legge per quanto di competenza (dd. lgss. 267/2000 e 33/2013). 8) Il presente contratto di servizio scade alla data prefissata, senza nessun altro obbligo o formalità.

#### **Art. 53 (Forza maggiore)**

1) Le parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

2) Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente via posta elettronica certificata (PEC) all'altra parte. La parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

3) Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

#### **Art. 54 (Nullità parziale)**

1) L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

2) In tali ipotesi, le parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **Art. 55**

##### **(Tentativo obbligatorio di conciliazione)**

1) In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto di servizio, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

2) E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 56 (Obblighi alla scadenza del contratto di servizio)**

1) Il presente contratto di servizio prevede le condizioni da applicarsi alla sua scadenza (per qualsiasi causa), il sistema delle penali da disservizio e per inadempienza verso gli obblighi informativi a favore del Comune come, per queste ultime, previste dall'art. 28, c. 3, d. lgs. 201/2022, sino ad addivenire all'ipotesi estrema della risoluzione del contratto di servizio (visto anche il contenuto degli artt. 19, c. 2 e 23 stesso decreto) in base al cui contratto di servizio il Comune mantiene comunque il diritto di veto. 2) Dodici mesi solari prima della scadenza del contratto di servizio è in ogni modo fatto obbligo al

soggetto gestore di rilevare lo stato di consistenza dei cespiti infrastrutturali di sua proprietà e relativa valorizzazione come da presente contratto, al netto di eventuali contributi pubblici.

Una sezione di detto stato di consistenza è riferito agli investimenti sui beni di proprietà del Comune che: a) godono; b) non godono, di autonoma capacità di utilizzazione.

Il documento è inoltrato via PEC al Comune.

3) Entro lo stesso periodo del comma precedente il soggetto gestore effettuata la ricognizione sul personale dipendente evidenziandone: 1) l'età;

2) l'anno di assunzione; 3) il ruolo; 4) la categoria; 5) il livello; 6) se assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato; 7) se assunto a tempo pieno o parziale; 8) il costo annuale (nella configurazione della classe B9 di conto economico); 9) ogni altra informazione utile per i fini qui prefissati. 4) Ogni investimento in beni infrastrutturali o assunzione di personale addetto al servizio entro i 12 (dodici) mesi anteriori alla scadenza del presente contratto di servizio è predefinito con il Comune nella forma scritta con inoltro via PEC.

5) Ai sensi di legge, alla scadenza del presente contratto di servizio, il soggetto gestore prosegue nella gestione sino all'operatività del diverso gestore.

6) Prima dei 60 (sessanta) giorni solari dalla scadenza del contratto ogni parte inoltra all'altra via PEC l'estratto conto dei crediti e debiti in essere con valuta al suddetto 60-esimo giorno, vistato dal rispettivo organo dei revisori dei conti. Nella comunicazione anzidetta saranno tenuti distinti i crediti/debiti in conto esercizio da quelli in conto investimenti.

7) Fermo restando quanto precisato nel precedente Titolo IV, Sezione II, ed in questo articolo, nessun'altra formalità o procedura è prevista nei rapporti tra le parti alla scadenza del presente contratto di servizio.

**Art. 57 (Riepilogo dei contenuti del presente contratto di servizio)**

1) Ai fini di un esaustivo riepilogo dei contenuti del presente contratto di servizio sono nel seguito monitorate le disposizioni dell'art. 24 (Contratto di servizio) del d.lgs. 201/2022.

2) Il contratto di servizio, nel rispetto dei principi del d.lgs. 201/2022, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico locale di rilevanza economica, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate in coerenza con l'offerta e gli strumenti programmatici del soggetto gestore. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene:

a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio*, modulo gestorio in house monosocio multiservizi, a partecipazione pubblica indiretta, riferito al servizio della sosta pubblica a pagamento non custodita nel Comune di Pomigliano d'Arco (RM), attività complementari ed accessive e relativi investimenti (se richiesti dal Comune di Pomigliano d'Arco), disciplinato dal codice della strada.

b) *la durata del rapporto contrattuale*, pari alla durata degli ammortamenti dei beni essenziali al servizio, pari ad anni 5;

c) *gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi*, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, come da indicatori già indicati nel presente contratto, nelle more degli atti e indicatori forniti dalla struttura competente presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che il soggetto gestore monitorizza annualmente ed allega (sottoforma di report) all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio (per i fini interni) il contenimento dei costi totali di funzionamento (artt. 1, c. 3; 19, c. 5; 20, c. 2, lett. f), d.lgs. 175/2016) e il rischio complessivo di rischio da crisi aziendale (art. 6, c. 2 e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016);

d) *gli obblighi di servizio pubblico*, così come previsti nel presente contratto di servizio, tenendo altresì conto degli obblighi di tutela ambientali, di universalità, di socialità, non interruzione, uguaglianza e di sussidiarietà anche orizzontale;

e) *le condizioni economiche del rapporto*, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni, atteso che non sussistono i provvedimenti tariffari in capo all'Autorità di regolazione del servizio o all'ente di governo d'ambito, così come non sussistono compensazioni o sovracompensazioni e quindi possibili aiuti di Stato (artt. 106-108, TFUE);

f) *gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali*, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità, atteso che nelle more dell'emanazione degli atti e indicatori stabiliti della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono già stati previsti nel presente contratto gli indicatori di contesto, economicità, efficacia (volumi di servizio) e di efficienza (qualità del servizio) e la carta dei servizi;

g) *gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente locale affidante*, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e

quantitativi, che gli indicatori di cui supra lett f) sono oggetto di report annuale, così come il controllo analogo è sviluppato ex ante (bilancio di previsione e piano triennale), durante la gestione e relativi assestamenti a detti strumenti programmatici, ed ex post, sul progetto di bilancio consuntivo);

h) *la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto*, quali aspetti ricompresi nel presente contratto di servizio;

i) *l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento del servizio*, che tale obbligo trova riscontro, oltre a quanto sopra precisato alla precedente lett. f), g), come da presente contratto di servizio nella regolazione annuale sullo stato di consistenza patrimoniale (tra beni infrastrutturali di proprietà del gestore e di proprietà dell'ente locale nella disponibilità del primo);

l) *le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti*, trovano riscontro nella carta dei servizi la quale prevede anche: 1) le segnalazioni on line degli utenti stessi, finalizzate a prevenire situazioni che possono generare come effetto potenziali controversie; 2) sulla centralità dei bisogni specifici della cittadinanza di cui all'offerta pluricitata;

m) *le garanzie finanziarie e assicurative*, che relativamente a tale dualità di aspetti, le garanzie finanziarie (in assenza di eventuali prestiti da soci) trovano allocazione nel costante monitoraggio del rischio complessivo di crisi aziendale e negli strumenti tipici del controllo analogo ex ante, durante ed ex post, mentre ai fini assicurativi il presente contratto assume in capo al soggetto gestore gli obblighi di assicurazione contro i rischi connessi;

n) *la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la*

*determinazione degli indennizzi*, come da sistema di penali crescenti a danno del soggetto gestore ed a favore dell'ente locale affidante, sino alla risoluzione estrema del presente contratto di servizio, sul quale detto ente mantiene il diritto di veto;

o) *l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente locale affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti*, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ipotesi riferita ai moduli gestori della concessione (e verosimilmente delle società miste con gara a doppio oggetto), quale obbligo qui estraneo alle previsioni dell'art. 50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione), d.lgs. 82/2005, trattandosi di un affidamento in house;

3) Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel presente contratto (ai sensi dell'art. 24, c. 4, d. lgs. 201/2022, sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

a) la struttura, i livelli e le modalita' di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza; b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili; c) l'indicazione delle modalita' per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonche' delle modalita' e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti; d) le modalita' di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto, e più esattamente:

a) *la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza*, sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

b) *l'indicazione delle modalita' per proporre reclamo* nei confronti dei gestori, nonche' delle modalita' e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti, sono: elencate nella carta dei servizi;

c) *le modalita' di ristoro dell'utenza*, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto, sono: elencate nella carta dei servizi.

4) Circa il programma di esercizio previsto dal d.lgs. 201/2022, esso è stato già ricompreso all'interno del presente contratto di servizio, al Titolo III (Prescrizioni tecniche), Sezione I (Prescrizioni tecniche), artt. da 18 a 34.

5) Spetta all'art. 24 del d. lgs. 201/2022 la disciplina di dettaglio del contratto di servizio, atteso che i contenuti dei cc. 1, 2 e 3, lett. da a) a e), nonché h), i), n) di detto art. 24, sono stati già delineati nella precedente parte narrativa, mentre con riferimento alla successiva lett. f) e g) si precisa che gli strumenti di monitoraggio (al momento previsti nelle more degli atti ed indicatori che saranno individuati dalle competenti strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) interessano i vari report infrannuali e annuali previsti nel contratto di servizio, e le informazioni che il Comune richiederà ai fini del POR annuale di cui si è già detto (artt. 17, c. 5 e 30, c. 2, d. lgs. 201/2022) ed ai fini di ogni altro obbligo previsto da detto decreto citato. Sempre ai sensi dell'art. 24, c. 3, d. lgs. 201/2022 riferito al presente contratto di servizio, circa il contenuto della lett. l) riferito alle modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti, nonché, ai sensi della lett. m) le garanzie assicurative, sono state anch'esse indicate nel presente contratto di servizio, atteso che, nel caso di specie, le garanzie finanziarie riposano sul perseguimento dell'equilibrio –e finanziario in capo al soggetto gestore e che l'obbligo e le penali correlate ai ritardi nella messa a disposizione delle informazioni richieste al soggetto gestore come da successiva lett. o) (ma v.

anche il dettato dell'art. 28, c. 3, d. lgs. 201/2022) sono state previste anch'esse nel presente contratto di servizio, fermo restando la prerogativa in capo al Comune prevista dall'art. 27, c. 3 e 28, c. 4, del d. lgs. 201/2022.

Noto che, ai fini del successivo c. 4 dell'art. 24, d. lgs. 201/2022, trattandosi di un aggravamento previsto per i SIEG locali a richiesta individuale (volontaria), i contenuti delle lett. da a) a d) sono state riportate nel presente contratto di servizio.

#### **Art. 58 (Foro competente)**

1) Unico foro competente in via esclusiva, sia ai fini civili che amministrativi (T.A.R.), è quello che ha la competenza rispetto alla sede del Comune.

#### **Art. 59**

##### **(Documenti in atti e documenti allegati al presente contratto di servizio)**

1) Allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso, "Offerta sosta pubblica a pagamento" contenente il Prospetto tecnico delle aree di sosta e tariffe.

#### **Art. 60 (Elezione di domicilio)**

1) Il Comune di Pomigliano d'Arco elegge - a tutti gli effetti - il proprio domicilio in Pomigliano d'Arco (NA), Piazza Municipio n. 1.

2) ENAM S.p.A. elegge - a tutti gli effetti - il proprio domicilio presso la sede legale della Società, in Pomigliano d'Arco (NA), Via Nazionale delle Puglie, n. 161.

#### **Art. 61 (Contatti)**

1) i contatti tra le parti terranno presente i rispettivi indirizzi già indicati nel presente contratto, e quindi:

a) per il Comune di Pomigliano d'Arco

PEC: [comune.pomiglianodarco@legalmail.it](mailto:comune.pomiglianodarco@legalmail.it)

b) per il soggetto gestore

PEC: presidenzaenamspa@pec.it

Letto, approvato e sottoscritto,

**PER IL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO:**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE** \_\_ “ \_\_\_\_\_ ”:

Dott. \_\_\_\_\_

**PER IL CONCESSIONARIO:**

**L'AMMINISTRATORE UNICO DI ENAM S.P.A. :**

Dott. \_\_\_\_\_

# **PROPOSTA TECNICA ENAM**